

Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2018, n. 41-7889

Fase di valutazione della procedura di VAS relativa alla Revisione del Piano di Tutela delle Acque (articolo 121 del d.lgs. 152/2006), adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 28-7253 del 20 Luglio 2018. Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

con deliberazione della Giunta regionale n. 28-7253 del 20 Luglio 2018, è stata adottata, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 23/2002, la documentazione per la Revisione del Piano di Tutela delle Acque (articolo 121 del d.lgs. 152/2006);

il Piano in oggetto è sottoposto a procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, secondo le modalità operative previste dalla d.g.r. del 9 giugno 2008, n. 12-8931 (Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS di piani e programmi);

il Piano è assoggettato anche a Valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"; la Valutazione di incidenza, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 3 del d.lgs. 152/2006, viene effettuata nell'ambito del procedimento di VAS;

L'autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931, è la Regione, che svolge l'istruttoria tramite il proprio organo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998 e costituito, per il caso in oggetto, dalle Direzioni regionali Ambiente, governo e tutela del territorio, Agricoltura, Competitività del sistema regionale, Coesione sociale, Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica e Promozione della cultura, del turismo e dello sport;

la responsabilità del procedimento di VAS è posta in capo al Nucleo centrale dell'organo tecnico regionale, struttura incardinata presso il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, al fine di assicurare la terzietà della valutazione, in quanto il Settore regionale Tutela delle Acque della Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio, competente per materia, è responsabile della redazione del Piano e del Rapporto Ambientale;

la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale, relativa alla proposta di Piano in oggetto, è stata avviata dal Settore Tutela delle Acque della Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio, in qualità di autorità procedente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del d.lgs. 152/2006, con nota prot. n. 8062 del 20 marzo 2018;

sulla base delle osservazioni e dei contributi ricevuti nella fase di specificazione, l'autorità procedente ha, quindi, elaborato il Rapporto Ambientale ed ha provveduto all'integrazione della componente ambientale nei documenti della proposta di Piano in corso di elaborazione;

successivamente, in data 23 luglio 2018, con nota prot. n. 19829, il Settore Tutela delle Acque ha comunicato l'avvio della fase di valutazione della procedura di VAS del Piano in oggetto, rendendo disponibile la documentazione tecnica, costituita dalla proposta di Piano, dal Rapporto Ambientale e dalla Sintesi non tecnica. L'avviso di pubblicazione della documentazione tecnica e avvio del procedimento è stato pubblicato sul B.U. n. 30 del 26 luglio 2018;

con la stessa nota, prot. n. 19829 del 23 luglio 2018, di concerto con l'autorità competente, è stata avviata la fase di consultazione dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale interessati al procedimento: Città Metropolitana di Torino, Province piemontesi, Enti di gestione dei Parchi nazionali e delle Aree naturali protette regionali, UNCEM Piemonte, ANCI Piemonte, Regioni

confinanti Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta, Autorità di bacino del fiume Po, Soprintendenza per i Beni architettonici e culturali del Piemonte, Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo Svizzere (CIPAIS), Enti gestori dell'Ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato (EgATO) e Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO);

gli elaborati relativi alla proposta di Piano sono stati pubblicati, ai fini della consultazione del pubblico, sul sito web della Regione Piemonte e resi disponibili per la consultazione per 60 giorni a decorrere dal 26 luglio 2018, data di pubblicazione del sopra citato avviso al pubblico, di cui all'art. 14, comma 1 del d.lgs. 152/2006, sul B.U. n. 30 del 26 luglio 2018;

a seguito del deposito della documentazione, sono pervenute n. 46 osservazioni (comprehensive di integrazioni) da parte di soggetti istituzionali, università ed enti di ricerca, ordini professionali, organizzazioni sindacali e di categoria, associazioni ambientali, operatori di settore e relative associazioni di categoria.

Dato atto che:

l'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, i cui esiti sono descritti nella relazione allegata alla presente deliberazione (Allegato 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ha evidenziato le principali criticità e i punti di forza ambientali della proposta di Piano in oggetto, formulando indicazioni tecniche ed operative per ulteriori approfondimenti valutativi e per l'organizzazione del Piano medesimo, al fine di prevenire e migliorare i profili di sostenibilità del piano e valorizzare gli effetti positivi attesi;

conseguentemente, risulta necessario che nella fase di revisione del Piano in oggetto, condotta ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, provveda a predisporre opportune modifiche e integrazioni al Piano medesimo, al fine di valorizzare le ricadute positive, prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione dello stesso potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio paesaggistico, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle indicazioni e raccomandazioni contenute nella *Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale* (Allegato 1).

Tutto ciò premesso;

vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40;

vista la legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23;

vista la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931;

attestato che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della d.g.r n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, condividendo le considerazioni del relatore, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

– di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, con le indicazioni e raccomandazioni dettagliatamente descritte nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, riportata nell'Allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relativamente alla Revisione del Piano di Tutela delle Acque (articolo 121 del d.lgs. 152/2006), adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 28-7253 del 20 Luglio 2018;

– di disporre che il Settore Tutela delle Acque della Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio, in qualità di autorità procedente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione e di migliorare i profili di sostenibilità ambientale del Piano, provveda alle opportune revisioni dello stesso, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, tenendo

conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni contenute nella suddetta Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, in sede di revisione del medesimo, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006;

– di dare mandato al Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione dedicata alle valutazioni ambientali del sito web della Regione Piemonte;

– di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013, <http://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente>.

(omissis)

Allegato

Fase di valutazione della procedura di VAS relativa alla Revisione del Piano di Tutela delle Acque (articolo 121 del d.lgs. 152/2006), adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 28-7253 del 20 Luglio 2018. Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.

RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ORGANO TECNICO REGIONALE

Sommario

1. PREMESSA	2
2. PRINCIPALI CONTENUTI DEL PIANO	2
2.1 FINALITA E OBIETTIVI.....	3
2.2 PILASTRI DI INTERVENTO.....	3
3. CONSULTAZIONE E PARTECIPAZION	4
3.1 PARERI E OSSERVAZIONI RICEVUTE	5
3.1.1 Risparmio idrico.....	8
3.1.2 Aree di ricarica.....	8
3.1.3 Deflusso Ecologico.....	8
3.1.4 Analisi economica.....	8
3.1.5 Aree ad elevata protezione	8
3.1.6 Servizio idrico integrato	9
3.1.7 Piano di monitoraggio.....	9
3.1.8 Aree di pertinenza dei corpi idrici	9
3.1.9 Derivazioni.....	9
3.1.10 Governance	9
3.1.11 Sostenere il piccolo idroelettrico	10
3.1.12 Incompletezza del SIRI	10
3.1.13 Educazione Ambientale.....	10
3.1.14 Corsi d'acqua Lombardi	10
4. ANALISI E VALUTAZIONI	11
4.1 COMPARTO AGRICOLO.....	11
4.1.1 Osservazioni sulla documentazione presentata	11
4.1.2 Osservazioni generali sul documento Norme di Piano	12
4.1.3 Osservazioni generali sul Programma delle Misure di Piano	14
4.2 RETE ECOLOGICA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA	15
4.3 CAMBIAMENTI CLIMATICI.....	16
4.3.1 Suggestimenti per il contenuto delle misure.....	17
4.3.2 Aspetti specifici.....	17
4.4 IL RAPPORTO CON I PIANI TERRITORIALI.....	18
4.5 ASSETTO IDROGEOLOGICO	19
4.6 FORESTE.....	19
4.7 IL RAPPORTO CON IL FEASR	20
4.8 CULTURA TURISMO E SPORT	20
4.9 PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA' DEI TRASPORTI	21
4.10 CAVE	21
4.11 IL PIANO DI MONITORAGGIO.....	21
5. DICHIARAZIONE DI SINTESI	22
Allegato A	

1. PREMESSA

La presente relazione costituisce l'esito dell'istruttoria svolta dall'Organo tecnico regionale (OTR) ai fini dell'espressione del parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, da parte della Regione, nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) della Revisione del Piano di Tutela delle Acque (articolo 121 del d.lgs. 152/2006 di seguito Piano), adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 28-7253 del 20 Luglio 2018.

La proposta di Piano in oggetto è sottoposta a procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, secondo le modalità operative previste dalla d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931 (Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS di piani e programmi).

Il Piano è assoggettato anche a Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"; la Valutazione di incidenza, secondo quanto disposto dall'art. 10, c. 3 del d.lgs. 152/2006, è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS.

L'autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931, è la Regione, che svolge l'istruttoria tramite il proprio OTR, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998 e costituito, per il caso in oggetto, dalle Direzioni regionali Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Agricoltura, Competitività del sistema regionale, Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Promozione della cultura, del Turismo e dello Sport e Sanità.

La responsabilità del procedimento di VAS è posta in capo al Nucleo centrale dell'organo tecnico, struttura incardinata presso il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, al fine di assicurare la terzietà della valutazione, in quanto il Settore Tutela delle Acque della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, competente per materia, è responsabile della redazione della proposta di Piano e del Rapporto Ambientale (di seguito RA).

Le indicazioni e raccomandazioni riportate nel presente documento, in esito all'istruttoria tecnica svolta e tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, sono finalizzate ad orientare e supportare le successive fasi di attuazione del Piano.

2. PRINCIPALI CONTENUTI DEL PIANO

Con deliberazione della Giunta regionale n. 28-7253 del 20 Luglio 2018 è stato avviato il procedimento di approvazione della Revisione del Piano (articolo 121 del d.lgs. 152/2006).

Successivamente, in data 23 luglio 2018, con nota prot. n. 19829, il Settore Tutela delle Acque della direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, in qualità di soggetto proponente il Piano, ha comunicato l'avvio della fase di valutazione della procedura di VAS del Piano in oggetto, rendendo disponibile la documentazione tecnica, costituita dalla proposta di Piano, dal RA e dalla Sintesi non tecnica. L'avviso di pubblicazione della documentazione tecnica e avvio del procedimento è stato pubblicato sul B.U. n. 30 del 26 luglio 2018.

Il Piano compendia, da una parte la necessità di adeguare ed allineare formalmente e temporalmente l'impianto della strategia regionale di salvaguardia e gestione delle acque piemontesi alle corpose e significative evoluzioni normative intervenute negli ultimi quindici anni, dall'altra la necessità di aggiornare, in un'ottica di coordinamento con le altre regioni del distretto padano, sia il quadro conoscitivo territoriale in termini di esame delle fonti di pressione, sia l'insieme delle misure, degli interventi, e delle regolamentazioni necessarie, a scala regionale, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla Direttiva 2000/60/CE. L'intero processo viene svolto alla luce degli attuali cambiamenti climatici, nonché della imprescindibile urgenza del recupero dei costi connessi all'impatto delle attività antropiche, in un'ottica di sostenibilità ambientale.

I contenuti della revisione del Piano sono allineati con quanto presente nel PdG Po 2015, a cui si aggiungono misure, approfondimenti e modalità di attuazione tipici delle tematiche e delle peculiarità del territorio piemontese, sempre in continuità con i principi di azione già delineati nel PTA 2007

2.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

La revisione del Piano è finalizzata a:

- proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide ad essi connesse;
- agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- mirare alla protezione e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione nel caso di sostanze pericolose prioritarie;
- assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee;
- contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

Le finalità del Piano devono, comunque, essere coerenti con la legislazione europea ed il Piano del distretto idrografico del fiume Po. Il Piano, quindi, recepisce i contenuti del PdG Po, in merito:

- all'individuazione dei corpi idrici superficiali soggetti a obiettivi di qualità per lo stato ecologico e chimico e per il potenziale ecologico;
- all'individuazione dei corpi idrici sotterranei soggetti a obiettivi di qualità per lo stato chimico e quantitativo;
- all'individuazione dei corpi idrici a specifica destinazione ed i relativi obiettivi di qualità funzionale;
- all'individuazione delle aree sottoposte a specifica tutela;
- ai risultati dell'attività conoscitiva relativa alla classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici, all'analisi delle pressioni e degli impatti ad essi afferenti, alla definizione degli obiettivi di qualità per corpo idrico.

I corpi idrici del territorio regionale (individuati all'allegato 1 della relazione generale e alle tavole di Piano n.1 e n. 2) sono distinti in:

- corpi idrici superficiali naturali (corsi d'acqua o laghi);
- corpi idrici superficiali artificiali e corpi idrici superficiali fortemente modificati;
- corpi idrici sotterranei.

Il Piano si pone i seguenti obiettivi:

- per i corpi idrici superficiali naturali sia mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità corrispondente allo stato "buono" ecologico e chimico;
- per i corpi idrici superficiali artificiali e fortemente modificati sia mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità corrispondente al potenziale ecologico "buono";
- per i corpi idrici sotterranei sia mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità corrispondente allo stato "buono" chimico e quantitativo.

2.2 PILASTRI DI INTERVENTO

Ai fini del conseguimento degli obiettivi definiti per i corpi idrici, il Piano intende avvalersi delle altre politiche settoriali regionali (urbanistiche, di sviluppo rurale, energetiche, turistiche, alieutiche, di difesa

idraulica, etc.) in un'ottica di approccio integrato e coordinato, al fine di valorizzarne le componenti più ecosostenibili o di indirizzarne gli orientamenti più problematici ad una maggior sostenibilità nei confronti della risorsa.

Pertanto, per la redazione del Piano è stata effettuata una suddivisione in “pilastri di intervento”:

Pilastro 1-Depurazione delle acque reflue e tutela delle risorse destinate all'uso potabile

Pilastro 2-Sostenibilità del comparto agricolo

Pilastro 3-Bilancio idrico e gestione sostenibile degli usi

Pilastro 4-Riqualificazione morfologica e idrologica

Pilastro 5-Governance e recupero dei costi correlati all'uso dell'acqua

Pilastro 6-Cambiamenti climatici

Essi indicano le principali attività che si intendono sviluppare concretizzandole poi attraverso le Misure e le Norme di Piano. La revisione del Piano riguarda, in sintesi:

- l'aggiornamento delle informazioni ambientali afferenti alle acque con riferimento al quadro delle pressioni, dello stato di qualità e degli obiettivi ambientali previsti per le acque superficiali e sotterranee, in attuazione della direttiva quadro acque e della normativa nazionale di recepimento;
- l'aggiornamento delle linee di azione di tutela e gestione delle acque, dettagliando le modalità tecniche di realizzazione sul nostro territorio delle singole misure;
- l'adeguamento delle Norme di piano, in linea con l'evoluzione normativa e i cambiamenti ambientali succedutisi dal 2007 ad oggi; nella fase di elaborazione dell'aggiornamento del Piano si è ritenuto di estendere la tutela di cui all'articolo 23 delle Norme di piano, già prevista dal PTA 2007 per il sottobacino idrografico del fiume Sesia, anche alla porzione di area comprendente la confluenza del torrente Mastallone, nonché ai corpi idrici contenenti i siti di riferimento di cui all'allegato 3 alla parte III del decreto legislativo 152/2006, per le seguenti motivazioni: il torrente Mastallone e il reticolo idrografico che ad esso afferisce posseggono le stesse caratteristiche di naturalità del territorio già riconosciuto di elevato valore naturalistico; la necessità di tutela e valorizzazione anche della Val Mastallone è condivisa dalla Provincia di Vercelli, che con D.C.P. n. 138 del 29 novembre 2013 ha deliberato di formulare la richiesta alla Regione Piemonte di estendere la tutela anche a tale territorio; tale opportunità è supportata da studi idrologici e naturalistici allegati al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli;
- i corpi idrici contenenti i siti di riferimento sono previsti dalla normativa di recepimento della direttiva quadro acque per la valutazione dello stato ecologico delle acque superficiali, sulla base del livello di scostamento rispetto a condizioni di riferimento che riflettono, quanto più possibile, condizioni naturali indisturbate; la Regione Piemonte ha ottemperato alle disposizioni della normativa identificando 11 corpi idrici, su un totale di quasi 600 corpi idrici soggetti ad obiettivi di qualità; l'elenco dei corpi idrici è stato approvato dal Ministero dell'Ambiente, con il supporto scientifico di ISPRA; la condizione indisturbata dei siti deve essere garantita in quanto essi costituiscono il riferimento per lo studio delle variazioni ecologiche nel tempo delle acque.

3. CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

La fase di specificazione dei contenuti del RA, relativa alla proposta di Piano in oggetto, è stata avviata dal Settore Tutela delle Acque della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, in qualità di autorità procedente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del d.lgs. 152/2006, con nota prot. n. 8062 del 20 marzo 2018.

Sulla base delle osservazioni e dei contributi ricevuti nella fase di specificazione, l'autorità procedente ha, quindi, elaborato il RA ed ha provveduto all'integrazione della componente ambientale nei documenti della proposta di Piano in corso di elaborazione.

In data 16 e 17 luglio 2018, rispettivamente presso il campus Luigi Einaudi e presso la sede regionale di corso Regina Margherita 174, si sono svolti gli incontri di presentazione pubblica del Piano per l'approfondimento di tematiche specifiche e di guida alla lettura del Progetto di Piano di Tutela delle Acque.

Successivamente, in data 23 luglio 2018, con nota prot. n. 19829, il Settore Tutela delle Acque ha comunicato l'avvio della fase di valutazione della procedura di VAS del Piano in oggetto, rendendo disponibile la documentazione tecnica, costituita dalla proposta di Piano, dal RA e dalla Sintesi non tecnica. L'avviso di pubblicazione della documentazione tecnica e avvio del procedimento è stato pubblicato sul B.U. n. 30 del 26 luglio 2018.

Con la stessa nota prot. n. 19829 del 23 luglio 2018, di concerto con l'Autorità Competente, è stata avviata la fase di consultazione dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale interessati al procedimento: Città Metropolitana di Torino, Province piemontesi, Enti di gestione dei Parchi nazionali e delle Aree naturali protette regionali, UNCEM Piemonte, ANCI Piemonte, Regioni confinanti Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta, Autorità di bacino del fiume Po, Soprintendenza per i Beni architettonici e culturali del Piemonte, Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo Svizzere (CIPAIS), Enti gestori dell'Ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato (EgATO) e Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO).

Gli elaborati relativi alla proposta di Piano sono stati pubblicati, ai fini della consultazione del pubblico, sul sito web della Regione Piemonte e resi disponibili per la consultazione per 60 giorni a decorrere dal 26 luglio 2018, data di pubblicazione dell'avviso al pubblico, di cui all'art. 14, comma 1 del d.lgs. 152/2006, sul B.U. n. 30 del 26 luglio 2018.

Le Direzioni regionali Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Agricoltura, Competitività del sistema regionale, Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport e Sanità e ARPA sono state consultate in merito alla valutazione ambientale del Piano all'interno dell' OTR.

3.1 PARERI E OSSERVAZIONI RICEVUTE

Durante il periodo di messa a disposizione del Piano e del RA dal 26/07/18 al 24/09/18, e anche oltre, sono pervenute osservazioni e pareri dai soggetti riportati nella seguente tabella:

Num	Mittente	Data	Protocollo
1	ATO 4	06/08/18	21303
2	Convenzione Comuni per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e Ambientali	11/09/18	23389
3	ATO 2	11/09/18	23415
4	ATO5	17/09/18	23893
5	Acqui Terme (capofila Convenzione per la gestione associata di funzioni relative alla tutela e salvaguardia delle risorse idriche)	18/09/18	24120
6	Hydrodata	19/09/18	24217
7	Città Metropolitana di Torino	19/09/18	24171
8	CNR	19/09/18	24255
9	ASRAB2	24/09/18	24441
10	CIA Piemonte	24/09/18	24456

11	Comitato Tutela Fiumi	24/09/18	24425
12	Parco Monviso	24/09/18	24397
13	Provincia Biella	24/09/18	24457
14	Roggia Campagna e San Marco	24/09/18	24451
15	Univ. Piemonte Orientale	24/09/18	24612
16	ATO1	24/09/18	24342
17	ATO6	24/09/18	24450
18	Provincia di Cuneo	24/09/18	24511
19	Elettricità Futura	24/09/18	24515
20	SMAT	24/09/18	24423
21	ATO3	25/09/18	24534
22	Confservizi	25/09/18	24537
23	Comitato Acque Pubbliche Torino	25/09/18	24541
24	Canali Canavesani	24/09/18	24510
25	Est Sesia	25/09/18	24531
26	Coldiretti	25/09/18	24533
27	Studio Tecnico Pantidro	25/09/18	24538
28	Legambiente	25/09/18	24540
29	Prov Vercelli	25/09/18	24543
30	Confagricoltura	21/09/18	24254
31	Movimento Valle Dora	24/09/18	24517
32	Associazioni sportive di acqua viva	25/09/18	24573
33	ANBI	25/09/18	24627
34	UNIV DISAFA	25/09/18	24623
35	Politecnico di Torino	25/09/18	24601
36	Regione Lombardia	26/09/18	24663
37	ASSOIDROELETTRICA	27/09/18	24805
38	ATO 1 seconda osservazione	27/09/18	24807
39	Consorzio Ovest Sesia	27/09/18	24834
40	Enel Green Power	01/10/18	24981
41	Regione Liguria	02/10/18	25174
42	Comitato la salute innanzitutto	02/10/18	25309
43	Accademia di Agricoltura	03/10/18	25398
44	Integrazioni Città Metropolitana di Torino	09/10/18	25971

45	Integrazioni Comitato Acque Pubbliche Torino	11/10/18	26298
46	Salussola Ambiente è Futuro	12/10/18	26382

I principali temi affrontati nelle varie osservazioni ricevute sono sintetizzati nella seguente tabella che riporta anche la percentuale di osservazioni che hanno interessato lo specifico argomento sul totale delle osservazioni ricevute:

Argomento	% Osservazioni sul totale degli argomenti	Sotto Argomento
Risparmio idrico	20%	Misuratori di portata (uso linee guida FEASR), Costruzione invasi, Bilancio Idrico, Eliminazione sprechi, Sistema risicolo, Utilizzazione di soccorso della falda freatica.
Aree di ricarica	15%	Specifici divieti (discariche), RISE, Valledora.
Deflusso Ecologico	13%	Criticità misura, Uso Energetico, Canali artificiali come naturali
Analisi economica	9%	Chi usa paga, Revisione Canoni, Tariffa, considerare i servizi ecosistemici forniti dal comparto agricolo.
Aree ad elevata protezione	8%	Integrazione o revisione vincoli
Servizio idrico integrato	8%	Servizio fognario, scarichi prima pioggia, acque parassite, obiettivo di abbattimento fosforo e azoto, fanghi di depurazione, criticità Saluggia
Piano Monitoraggio VAS	5%	Target Indicatori, integrare indicatori morfologici, monitoraggi unificati
Aree di pertinenza dei corpi idrici	5%	Perdita di reddito, difficoltà di attivazione e gestione, aggravio manutenzione canali
Derivazioni	5%	Procedura di approvazione, rinnovo concessioni, sport acquatici, Progetto Renerfor e MesoHABSIM
Governance	4%	Partecipazione pubblica, coerenza con le politiche energetiche, forum tutela delle acque
Sostenere il piccolo idroelettrico	4%	Perplessità sul sostegno al grande idroelettrico rispetto al piccolo
Incompletezza del SIRI	1%	Informazioni ambientali del piano
Educazione Ambientale	1%	Valorizzazione
Corsi d'acqua Lombardi	1%	Estensione aree ad elevata protezione

Per ognuno dei temi elencati si riporta di seguito una sintetica descrizione in cui vengono evidenziate le principali richieste dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione.

3.1.1 Risparmio idrico

Ai fini della determinazione dell'alterazione del regime idrologico provocato dalle derivazioni è richiesta una corretta misurazione in continuo e delle portate e dei volumi derivati e poi restituiti complessivamente al corpo idrico, una adeguata restituzione dei dati, possibilmente a scala oraria, a seconda della tipologia di impianto, anche utilizzando le specifiche linee guida FEASR per la definizione di criteri omogenei e/o incremento dell'efficienza alle diverse scale territoriali. Sono richiesti approfondimenti in relazione alla costruzione di riserve strategiche. Vengono richieste, inoltre, specifiche attenzioni all'opportunità dell'utilizzo di soccorso delle acque della falda freatica per il superamento della criticità idriche dell'irrigazione.

3.1.2 Aree di ricarica

Si richiede che venga esteso, a tutte le aree di ricarica piemontesi, il divieto di insediamento di nuove attività di discarica di rifiuti prendendo a modello quanto fatto per l'area di Valledora (art. 24 comma 8 del progetto di revisione del Piano). Si richiede, inoltre, di ridefinire i criteri metodologici per delimitare le aree di ricarica degli acquiferi profondi e conseguentemente i risultati di tale delimitazione. Si propone infine che la Regione preveda speciali protezioni ameno per le aree di ricarica sottese alla RISE (Risorse Idriche Superficiali e sotterranee non ancora destinate al consumo umano ma potenzialmente destinabili a tale uso).

3.1.3 Deflusso Ecologico

Si manifestano perplessità sulla modalità di attuazione del deflusso ecologico sui corpi idrici, sia naturali che artificiali, che dovrebbe sostituire l'attuale DMV (Deflusso Minimo Vitale). Per la determinazione degli effetti sugli ambienti acquatici e quindi per la quantificazione del corretto D.E. (Deflusso Ecologico), si suggerisce l'utilizzo di una metodologia di valutazione, già ampiamente riconosciuta in ambito scientifico, che operi attraverso la correlazione diretta tra portata defluente e integrità dell'habitat fluviale superando l'utilizzo di indicatori biologici già standardizzati e previsti a livello normativo per altre finalità (valutazione dello stato di qualità del corpo idrico).

Si evidenzia inoltre che non emerge chiaramente nel Piano la dimensione ecosistemica della pratica irrigua, dai canali in terra e fontanili alle risaie e marcite, nell'ottica più generale di gestione della risorsa idrica che tenga conto della necessità di preservare anche habitat acquatici consolidati diversi dai corsi d'acqua naturali.

3.1.4 Analisi economica

Si chiede di chiarire la metodologia di revisione del sistema dei canoni in applicazione dell'articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE. La formula di quantificazione del "nuovo canone" appare di incerta applicazione e necessita di maggiori approfondimenti e specificazioni anche sul piano metodologico. In particolare nella determinazione dei canoni al recupero dei costi ambientali sarebbe importante chiarire, essendo tale costo riferito al danno, cosa accade quando tale danno non è presente; non sono, poi, presenti specifici riferimenti agli attuali sovracani (per l'uso idroelettrico) i quali sono già per loro originaria definizione una forma di compensazione del "danno" territoriale-ambientale.

Risulta importante, infine, inserire una misura specifica per l'analisi dei servizi ecosistemici, anche in relazione a quelli forniti dal comparto agricolo, della loro importanza, della loro efficacia per un miglioramento della qualità della vita e degli aspetti economici e le conseguenze di una loro diminuzione. In tal senso andrebbero considerate le esternalità positive del comparto agricolo anche in relazione alla determinazione del costo ambientale correlato all'uso.

3.1.5 Aree ad elevata protezione

Si chiede di integrare l'elenco delle aree ad elevata protezione previsto dalle norme di piano e di rivedere i vincoli previsti.

Nel Piano si pone l'attenzione alla tutela della biodiversità in ordine agli obiettivi di conservazione della Rete natura 2000 nei corpi idrici artificiali di carattere storico o con dimostrata presenza di acqua in tutto il periodo dell'anno che, all'interno di siti di interesse comunitario (SIC, pSIC, ZSC e ZPS), siano diventati spesso habitat di specie di interesse conservazionistico residuali rispetto al corpo idrico superficiale di riferimento,. In tali contesti si richiede di porre attenzione, pur nel rispetto del deflusso ecologico del corpo idrico naturale oggetto di derivazione, al mantenimento di un deflusso minimo vitale nel canale artificiale in periodo autunnale e invernale non oggetto di concessione, per esempio irrigua, ovvero alla non messa in secca dello stesso.

3.1.6 Servizio idrico integrato

Viene richiesto di approfondire i contenuti di Piano precisando che non rientrano nelle competenze del servizio idrico integrato le attività di raccolta delle acque meteoriche connesse alla difesa idrogeologica del territorio. Viene inoltre richiesto di valutare l'inserimento di un'apposita norma inerente lo smaltimento dei fanghi di depurazione prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, in quanto costituisce la chiusura del ciclo idrico integrato che per sua natura dovrebbe rientrare nel Piano. Viene richiesto che venga riconosciuto il ruolo dei consorzi irrigui nell'ambito del servizio idrico integrato, con particolare riferimento al contributo svolto per l'allontanamento delle acque meteoriche.

Specifiche richieste vengono fatte in merito alla necessità di approfondire i contenuti del Piano in relazione alle analisi del potenziale inquinamento delle acque superficiali che si trovano al confine con l'impianto nucleare EUREX-SOGIN di Saluggia (per ulteriori osservazioni sull'argomento vedi anche il paragrafo 4.3.2 sui cambiamenti climatici).

3.1.7 Piano di monitoraggio

Rispetto a questo argomento, si guardi il paragrafo 4.11 che contiene una sintesi sia delle osservazioni pervenute dal pubblico e dai soggetti interessati che dai componenti dell' OTR.

3.1.8 Aree di pertinenza dei corpi idrici

Si richiede un approfondimento in merito all'attuazione della misura relativa alle fasce tampone. Si evidenzia che il mantenimento/ripristino delle fasce di vegetazione spontanea, o fasce tampone riparie, lungo i corsi d'acqua artificiali non può essere assicurato in quanto spesso mal si coniugano con le esigenze di manutenzione e gestione dei canali sia per la finalità irrigua sia per la sicurezza idraulica dei territori attraversati. Si evidenzia altresì che eseguire gli interventi di ingegneria naturalistica lungo i canali al posto di impermeabilizzazioni del fondo e delle sponde risulta in contrasto con la necessità di ridurre le perdite ai fini del risparmio idrico.

3.1.9 Derivazioni

Preso atto che la metodologia e l'utilizzo di indicatori idromorfologici che valutano la qualità dei mesohabitat per la fauna ittica, vengono citati nella relazione generale del nuovo Piano come strumenti adeguati alla determinazione del Deflusso Minimo Vitale e del Deflusso Ecologico (ai paragrafi 6.2 e 8.2 nella sezione Riequilibrio del bilancio idrico, carenza e siccità nei corpi idrici), non è chiaro come questi strumenti decisionali potranno essere usati per la definizione del Deflusso Minimo Vitale o dei Deflussi Ecologici nel caso di richiesta di nuove captazioni o derivazioni idriche o nella revisione dei titoli di concessione. Le norme di piano, menzionano solamente fattori correttivi da applicare all'attuale formula di determinazione del Deflusso Minimo Vitale per la quantificazione dei Deflussi Ecologici (e questo a partire dall'anno 2021). Sarebbe quindi necessario specificare se la metodologia MesoHABSIM e i relativi indicatori idromorfologici, verranno utilizzati nell'attuazione del nuovo Piano. Si richiede di inserire un riferimento esplicito nelle norme di piano o all'interno della valutazione ambientale strategica per permettere agli enti amministrativi di competenza di poter chiedere l'utilizzo della metodologia MesoHABSIM all'interno delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza previste dalla normativa vigente per le derivazioni idriche.

3.1.10 Governance

Rispetto a tale argomento, si suggerisce, oltre alla riattivazione del forum di tutela delle acque, l'ulteriore evoluzione dal concetto di pianificazione-progettazione dal basso attraverso il coinvolgimento non solo dei vari operatori esperti di materia, ma anche della comunità presente nei territori interessati da gestioni/interventi nel campo idrico ("opinione pubblica"). Si suggerisce a tal fine di valorizzare, in chiave pro-attiva, la funzione dei Contratti di Fiume quali attori-catalizzatori di punta per questa missione.

3.1.11 Sostenere il piccolo idroelettrico

In considerazione del fatto che gli impianti idroelettrici non "consumano" risorsa, si chiede di non impedire, a priori, la possibilità di concessione di nuovi prelievi ad uso idroelettrico, ma di rimandare alla valutazione di compatibilità ambientale, la rispondenza dell'impianto alle direttive territoriali e nazionali. Si ritiene inoltre non opportuno ipotizzare la sola realizzazione di grandi impianti (che potrebbero risultare a maggiore impatto ambientale), in quanto quelli piccoli possono realizzarsi in contesti che già naturalmente, senza troppe opere, ben si prestano alla loro realizzazione senza necessità di adeguamento delle reti esistenti.

3.1.12 Incompletezza del SIRI

Attualmente lo stato di qualità non è desumibile dal SIRI. Se dalla semplice interrogazione del sistema regionale si potesse già arrivare all'informazione sullo stato di qualità del corpo idrico, si semplificherebbe molto la procedura, riducendo le possibilità di errore. Si chiede quindi che i (futuri) sistemi informativi regionali incorporino tutte le informazioni relative ai corpi idrici espressamente previste dal Piano.

3.1.13 Educazione Ambientale

Si evidenzia che, in generale, è necessario ripensare alle quantità di acqua utilizzate per le diverse attività umane e alla qualità del sistema di distribuzione dell'acqua potabile. È necessario, inoltre, mettere in campo azioni di manutenzione sul reticolo idrografico artificiale adduttore, nonché azioni e prescrizioni sul risparmio, il riutilizzo e sull'educazione ad uno stile di vita più sostenibile che permettano alla nostra società di utilizzare meno acqua, piuttosto che cercare di far fronte alle aumentate richieste di approvvigionamento idrico.

3.1.14 Corsi d'acqua Lombardi

Considerare ad alta protezione, oltre al fiume Ticino che attraversa i due Parchi regionali omonimi, anche i tratti del torrente Agogna, del fiume Po, del fiume Sesia e del torrente Scrivia in prossimità del territorio lombardo. Qualora, infatti, fosse prevista la realizzazione di opere ed interventi, nelle aree adiacenti ai suddetti corsi d'acqua, esse potrebbero alterare significativamente l'integrità naturale della continuità fluviale ed incidere sulla quantità e qualità delle risorse idriche ricadenti nelle aree protette lombarde prossime al confine. Pertanto, in tali casi e per le opere ed interventi previsti al comma 4, lettera a) dell'art. 23, ricadenti in territori prossimi al territorio lombardo, si chiede di prevedere un'analisi dell'incidenza sulle aree protette e/o Siti Natura 2000 lombardi potenzialmente interessati e di consultare preventivamente gli enti gestori di dette aree protette nonché la Direzione Generale "Ambiente e Clima" e la Direzione Generale "Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi" di Regione Lombardia.

Per un maggiore approfondimento in merito alla consultazione pubblica si rimanda all' Allegato A dove viene riportata una tabella contenente la sintesi schematica dei principali contenuti di tutte le osservazioni.

Si evidenzia, infine, che sono pervenute le seguenti osservazione dai componenti dell' OTR i cui contenuti sono stati utilizzati per la formulazione del paragrafo successivo Analisi e Valutazioni.

Num	Mittente	Data	Protocollo
-----	----------	------	------------

1	Settore Sviluppo Energetico	04/10/18	88569/A1906A
2	Arpa	05/10/18	25762
3	Direzione Cultura, Turismo e Sport	15/10/18	26618
4	Settore Tutela della Biodiversità	15/10/18	26551
5	Direzione Agricoltura	18/10/18	26995
6	Direzione Ambiente	19/10/18	27034
7	Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica	05/11/18	28349

4. ANALISI E VALUTAZIONI

Le osservazioni che seguono, formulate sulla base della documentazione pervenuta e in esito all'istruttoria dell'OTR, sono orientate ad evidenziare possibili effetti ambientali conseguenti all'attuazione del Piano, proposte di revisione e integrazione riguardanti i contenuti del Piano, nonché potenziali effetti positivi derivanti dallo sviluppo di possibili sinergie con altre pianificazioni regionali.

4.1 COMPARTO AGRICOLO

Con specifico riferimento al comparto agricolo, le analisi e valutazioni di seguito riportate sono state suddivise in 3 paragrafi specifici che riguardano:

- Osservazioni sulla documentazione presentata;
- Osservazioni sul documento norme di piano;
- Osservazioni sul programma delle Misure di Piano.

4.1.1 Osservazioni sulla documentazione presentata

L'Analisi di coerenza esterna con le strategie a Livello Comunitario e internazionale, contenuta nel RA, richiama correttamente, tra le comunicazioni della Commissione Europea, la strategia tematica per la protezione del suolo. Le pressioni cui il suolo è effettivamente soggetto ne possono compromettere le molteplici funzionalità. In particolare l'impermeabilizzazione riduce l'assorbimento di pioggia nel suolo, in casi estremi inibendola completamente, ed ha effetti negativi sia in termini di rischio idraulico sia in termini di sviluppo della copertura vegetale con conseguente perdita delle molteplici funzioni che essa offre nel controllo del ciclo delle acque.

Per quanto riguarda la relazione generale, (vedi Allegato 2 - Pag. 67), i prelievi per usi antropici vengono imputati prevalentemente all'utilizzo agricolo, ma solamente per i prelievi ad uso industriale viene citata una certa quota di restituzione. In realtà, anche parte dei prelievi ad uso agricolo viene restituita, come ad es. in risicoltura, o con i prelievi di superficie che ritornano in falda. Leggendo i vari documenti che compongono il Piano, si nota altresì che tra le indicazioni di risparmio irriguo viene sollecitata la necessità di evitare perdite dovute alla pratica irrigua dello scorrimento e della sommersione, quasi a paragonare l'utilizzo agricolo irriguo all'utilizzo di acqua per il consumo umano. In realtà, l'acqua che filtra nel terreno permette la ricarica delle falde, fenomeno che si può ben osservare nel caso delle aree risicole. L'area risicola piemontese, alimentando per percolazione la falda freatica, costituisce un vaso atipico ma perfettamente in grado di rilasciare acqua nel Po nei periodi estivi. In definitiva, ciò che ad una analisi superficiale può essere assimilato ad una perdita, si traduce in realtà in un beneficio di cui trae vantaggio il Po nel periodo in cui, a causa delle condizioni climatiche, ne ha maggior necessità.

In generale si ritiene opportuno, per le Misure presentate e vista la rilevanza dell'applicazione sulle utenze irrigue agricole, prevedere azioni rafforzate di formazione e informazione nei territori interessati, nonché attività di concertazione e accompagnamento sviluppate con i portatori d'interesse da

individuarsi sulle specifiche Misure o nella Misura *KTM26-P5-a108 - Informazione, educazione e formazione sui contenuti e sull'attuazione del Piano* (dove KTM sta per Key Tipe Measures). In particolare, si ritiene che tale attività debba essere sviluppata per la Misura *KTM07-P3-a029 - Revisione del dmv, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio*.

4.1.2 Osservazioni generali sul documento Norme di Piano

Con specifico riferimento al comparto agricolo, si riportano di seguito, dettagliate per articolo, le modifiche che si chiede di valutare.

Art. 33. (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)

Si ritiene opportuno una riformulazione dell'articolato nel quale non siano più dettagliati gli aspetti tecnici e gestionali previsti per le aree di pertinenza che dovranno invece più correttamente essere rimandati alle disposizioni attuative già previste. Particolare attenzione dovrà altresì essere posta alla sovrapposizione di obblighi e vincoli gestionali già in essere perché previsti da altre normative agro-ambientali.

Art. 35. (Disposizioni per la riduzione dell'erosione e per l'uso sostenibile di concimi contenenti fosforo)

Si chiede di modificare l'articolo come di seguito inserendo la parte indicata in grassetto:

*1. Al fine di contribuire alla tutela qualitativa dei corpi idrici superficiali eutrofizzati o a rischio di eutrofizzazione, nei bacini drenanti dei laghi eutrofici o meso-eutrofici di cui all'allegato 2, devono essere adottate, **laddove si riscontri una relazione tra eccesso di nutrienti e agricoltura**, tecniche volte all'uso sostenibile dei fertilizzanti contenenti fosforo, nonché tecniche per la riduzione dei fenomeni di erosione e ruscellamento definite da apposite disposizioni di attuazione del presente piano.*

La modifica è ritenuta opportuna al fine di far precedere, alla fase di disposizioni obbligatorie, uno studio che approfondisca il rapporto tra pratiche agronomiche adottate nel bacino e eutrofizzazione del lago. In questo contesto, il Laboratorio Agrochimico Regionale (LAR) può fornire la sua competenza ed il proprio supporto individuando nelle aree dove ricadono i laghi mesotrofici ed eutrofici in questione le analisi del terreno presenti in BDRTA (Banca Dati Regionale Sui Terreni Agrari), e cooperare nell'individuazione, tramite Anagrafe Agricola, delle colture in atto. Sempre nell'ipotesi di uno studio che approfondisca le situazioni agronomiche specifiche di ogni lago, il LAR si rende disponibile all'eventuale esecuzione di analisi del terreno volte ad orientare le pratiche di fertilizzazione degli agricoltori della zona.

Art. 36. (Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

Si chiede di modificare l'articolo come di seguito, stralciando la parte barrata e introducendo le frasi in grassetto:

1. Le disposizioni di attuazione del presente piano stabiliscono, in coerenza con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e con il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, misure per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.

~~*2. Al fine di contribuire alla tutela della risorsa idrica, è di obbligatoria applicazione il Codice di buona pratica agricola per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento regionale 1° dicembre 2014, n. 6/R.*~~

*3. **2. Le disposizioni di attuazione del presente piano procedono alla revisione e all'aggiornamento del Codice di buona pratica agricola per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento regionale 1° dicembre 2014, n. 6/R, di cui al comma 2, in coerenza con la normativa nazionale e regionale vigente in materia.***

La modifica è ritenuta opportuna in quanto il PAN, correttamente citato al comma 1, è sovraordinato al codice di buona pratica agricola dei prodotti fitosanitari.

Art. 37. (Tutela degli acquiferi profondi e interventi di ricondizionamento delle opere di captazione delle acque sotterranee)

Si chiede di rivedere il comma 5:

5. Le province e la Città metropolitana di Torino, sulla base delle informazioni territoriali disponibili: a) individuano all'interno delle aree ad elevata priorità di intervento porzioni di territorio nelle quali, anche in ragione della presenza di altri centri di pericolo, le azioni di ricondizionamento o chiusura dei pozzi potranno essere completate in un momento successivo e comunque entro il 31 dicembre 2021.

Così come formulato, non è chiaro a quale momento si riferisca il "momento successivo" in cui potranno essere completate le azioni di ricondizionamento o chiusura dei pozzi:

Art. 38. (Restituzioni e manutenzione delle opere di prelievo)

Si chiede di modificare il comma 6 dell'articolo come di seguito:

~~6. Le operazioni previste ai commi 4 e 5 sono eseguite in periodo idrologico diverso da quello di magra e tengono conto dei~~ **periodi idrologici caratterizzati da portate di piena o almeno da portate idriche in alveo pari o superiori a quella di morbida (Q90) e sono strettamente condizionate dai** cicli biologici delle popolazioni ittiche autoctone presenti nei corpi idrici, ~~con particolare riferimento al periodo riproduttivo e delle~~ **evitando tali operazioni nei periodi riproduttivi e nelle** prime fasi di sviluppo.

La modifica si configura come una maggior tutela della fauna ittica nel corso delle operazioni.

Art. 40. (Riequilibrio del bilancio idrico)

Si chiede di modificare il comma 2 dell'articolo come di seguito:

2. Il riordino irriguo è perseguito attraverso la progressiva integrazione delle reti e delle gestioni irrigue dei **consorzi gestori di comprensori** ~~consorzi di secondo grado~~, costituiti ai sensi della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), nonché attraverso il sostegno alle azioni finalizzate alla ricomposizione fondiaria.

La modifica è richiesta poiché ci sono alcuni consorzi di primo grado che gestiscono direttamente il comprensorio (es Angiono Foglietti, De Ferrari).

Si segnala inoltre che è in corso di predisposizione il nuovo ddl Agricoltura che potrebbe portare all'abrogazione della LR 21/99.

Art 42 (Misure per il risparmio idrico)

Si chiede di modificare il comma 10 dell'articolo come di seguito:

10. Il risparmio idrico in agricoltura è conseguito mediante la promozione della diffusione di tecniche di uso dell'acqua a basso impatto sulla risorsa idrica, il miglioramento dell'efficienza delle reti di trasporto dell'acqua nonché il divieto di realizzare nuovi pozzi per l'irrigazione a scorrimento **nelle aree di nuova irrigazione**, ~~ad eccezione di quelli da utilizzare per l'irrigazione di soccorso di cui all'articolo 40, comma 5, nonché di quelli realizzati in carenza di acque superficiali e di idonee strutture consortili per sostituire pozzi interrati o comunque da dismettere. In particolare dovranno essere adottate: a) tecniche irrigue selezionate in funzione del maggior risparmio idrico, in rapporto alle esigenze colturali; b) interventi relativi all'efficientamento delle reti di adduzione e distribuzione, preservando la naturalità dei corpi idrici interessati.~~

Il comma in questione è legato al comma 5 dell'art. Art. 40. (Riequilibrio del bilancio idrico) che recita: "Nei sottobacini idrografici caratterizzati da squilibri del bilancio idrico, la Regione, le province e la Città metropolitana di Torino, d'intesa con i consorzi irrigui di secondo grado, incentivano l'adozione di misure per l'utilizzazione delle acque captate dalla falda freatica in funzione di irrigazione di soccorso e il loro trasferimento verso gli areali del comprensorio d'irrigazione maggiormente idroesigenti, utilizzando le infrastrutture consortili per il trasporto dell'acqua". Pur condividendo l'obiettivo di giungere ad un risparmio idrico ottimale si sottolinea che, come scritto anche nel nuovo Piano, l'utilizzo di acqua sotterranea è favorito dalla facilità del suo reperimento, nonché dalla sua abbondanza. Considerato pertanto che la falda non mostra in questi anni problemi quantitativi e che, visti gli elevati costi di pompaggio, sono gli stessi concessionari a cercare di non attingere acqua al di fuori dallo stretto

necessario, si ritiene particolarmente stringente e poco efficace limitare la possibilità di irrigare a scorrimento per l'attingimento di acqua da falda mediante pozzi.

4.1.3 Osservazioni generali sul Programma delle Misure di Piano

Misure – KTM02-P2-a008 - Aggiornamento delle zone vulnerabili ai nitrati da origine agricola e applicazione e riesame dei Programmi di Azione (PDA) ai sensi della direttiva 91/676/CEE e della direttiva 2000/60/CE

Si chiede di modificare il paragrafo “Stato di attuazione e Azioni future” come segue:

Eventuali modifiche al PDA possono essere previste con l'obiettivo di semplificare le procedure amministrative per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei **digestati loro assimilati**, oppure per allineare il piano regionale alle disposizioni nazionali e comunitarie.

Misure – KTM02-P2-a011 - Attività di sorveglianza degli agricoltori in relazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici

Si chiede di modificare il paragrafo “Criticità” come segue:

Scarsa omogeneità a livello regionale, difficoltà a riscontrare **tecnicamente** le inadempienze ~~facilmente~~ **aggirabili perseguendo gli obiettivi dell'adeguamento strutturale e gestionale dell'azienda.**

È inoltre necessario specificare che la misura si attua anche nei confronti dell'utilizzo agronomico del digestato.

Misure – KTM02-P2-b012 - Utilizzo di sistemi integrati ecocompatibili di captazione o rimozione dei nutrienti (N, P).

Si chiede di modificare il paragrafo “Descrizione” e “Stato di attuazione e Azioni future” poiché mancano delle necessarie specifiche tecniche.

Se l'intenzione della misura fosse invece l'attivazione di uno studio di pre-fattibilità, si ritiene che debba essere specificato nel titolo, allineandovi le “Criticità”, che invece ora fanno riferimento all'applicazione delle tecniche sul territorio.

Misure – KTM13-P1-a044: Disciplina per la definizione e gestione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

Si ritiene importante citare nel testo la correlazione tra questa misura e il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) in quanto la tutela delle acque destinate al consumo umano è uno degli obiettivi del piano.

Misure – KTM14-P1P2-b085 - Aumento delle conoscenze sulle pressioni e sui carichi inquinanti puntuali e diffusi e dei loro meccanismi di veicolazione nei corpi idrici superficiali e sotterranei

Esistono due schede con il medesimo titolo e codice alfanumerico, condizione che potrebbe essere causa di fraintendimenti in fase attuativa.

Per quanto attiene alla prima, l'unico obiettivo previsto è la predisposizione di documentazione tecnica quale protocollo per la realizzazione e manutenzione delle fasce tampone riparie. Vista la tematica ampia trattata dalla KTM, sembra opportuno mantenere aperta la possibilità di attivare in futuro attività di approfondimento scientifico, ad es. sulla veicolazione di nutrienti o di prodotti fitosanitari. In ogni caso, pare più corretto intendere la documentazione tecnica come lo strumento, piuttosto che l'obiettivo della misura.

Misure – KTM14-P3-b078 - Aumento delle conoscenze sulla possibilità di individuare fonti di approvvigionamento alternative per garantire, sul medio-lungo periodo, la disponibilità della risorsa agli usi agricoli in aree a rischio di crisi idrica

Tra le Criticità non è indicata la mancanza dei dati relativi ai consumi idrici in agricoltura. In Correlazione con altre Misure Individuali potrebbe essere evidenziato il collegamento con la KTM14-P3-b081 dei bilanci irrigui.

Misure – KTM14-P5-a054 - Valutazione dell'impatto economico a lungo termine delle modificazioni morfologiche dei corpi idrici e valutazione dei servizi ecosistemici delle fasce fluviali e delle rive lacustri ai fini economici

L'unica attività prevista è il progetto "Valutazione del potenziale di rivitalizzazione e di pubblica fruizione delle rive del lago Verbano". Vista la tematica relativa ai servizi ecosistemici prevista dalla KTM, sembra opportuno mantenere aperta la possibilità di attivare in futuro attività di approfondimento su questo argomento.

Misure KTM26-P5-a108 - Informazione, educazione e formazione sui contenuti e sull'attuazione del piano.

Si riferisce esclusivamente al Protocollo d'Intesa Riso; nel frattempo il Protocollo d'intesa Nitrati è stato sottoscritto, e comunque non sono da escludersi altre forme di informazione e formazione su altre tematiche del Piano.

4.2 RETE ECOLOGICA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Data la finalità del Piano, la necessità prevista che i suoi obiettivi si integrino con quelli definiti dalla Direttiva Habitat e Uccelli, nonché l'analisi effettuata nei diversi documenti, si ritiene, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 19/2009 e viste le "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" approvate con DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e modificate con DGR n. 22-368 del 29/09/2014, DGR n. 17-2814 del 18/1/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/2/2016, che la proposta di revisione del Piano sia compatibile con le esigenze di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 della Regione Piemonte e si esprime giudizio positivo di Valutazione di Incidenza.

Tuttavia, si segnala la necessità di rivedere la tabella 5.1 del RA e la tabella 5.5 correlata in quanto entrambe le tabelle prevedono che solo i pilastri P2, P4 e P5 determinino incidenze sulla biodiversità. In realtà anche i pilastri P1, P3 e P6 possono avere incidenze su questa componente e in alcuni casi anche piuttosto significative (si pensi ad esempio alla P3 che si occupa della carenza di acqua nei corpi idrici o la P6 relativi ai cambiamenti climatici).

Per tali ragioni si suggerisce di prevedere che per tutte le azioni, derivanti dall'attuazione delle Misure previste nel Piano se ricadenti in Siti della RN2000 (Rete Natura 2000) o in corpi idrici aventi continuità ecologica con essi, deve essere verificata la necessità di essere sottoposte alla valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009.

Inoltre, nella Relazione di Incidenza, deve essere meglio spiegato perché vengono descritte solo alcune KTM dopo la tabella 3 (non c'è piena corrispondenza tra la tabella e le KTM delle pagine successive) o quantomeno devono essere riportate anche le Misure di seguito elencate in quanto, seppur aventi finalità positive o neutrali su specie e habitat tutelati dalla Direttiva Habitat e Uccelli, la realizzazione delle singole azioni potrebbe avere incidenza se non gestita correttamente; è necessario, inoltre, che ne venga valutata la compatibilità con le Misure di Conservazione Sito Specifiche e con i Piani di Gestione:

- KTM01-P1-A002 "Depurazione dei reflui delle case sparse e dei piccoli agglomerati con trattamenti appropriati al fine di rimuovere i carichi organici e di nutrienti (fitodepurazione, ecc.)",
- KTM01-P1-B007 "Estensione delle reti fognarie alle zone non servite (reti non depurate, sistemi di trattamento individuali) o servite da impianti a minor rendimento",
- KTM0506-P4-A113 "Predisposizione del Programma generale di gestione dei sedimenti",
- KTM14-P3-A50 "Adozione di indirizzi per l'aggiornamento delle regole di gestione dei livelli dei laghi alla luce degli obiettivi richiesti dalla DQA e per la gestione delle crisi idriche anche ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici",
- KTM18-P4-B096 "Interventi per il contenimento di specie animali (es. siluro) e vegetali invasive, con azioni coordinate a livello di bacino",

- KTM23-P4-B100 “Potenziare la capacità di espansione delle piene nelle aree di pertinenza fluviale”.

Si suggerisce di modificare il titolo della KTM26-P4-a109, come evidenziato nella tabella di seguito, così da ricomprendere non solo i SIC e le ZPS, ma anche le ZSC (non i pSIC - proposte di siti di importanza comunitaria - perché per essi non sono previsti Piani di gestione né Misure sito-specifiche):

KTM26-P4-a109	KTM26-P4-a109– suggerimento modifica
<i>Completamento dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS del distretto e/o definizione misure di conservazione</i>	<i>Completamento dei piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 del distretto e/o definizione misure di conservazione</i>

Inoltre, poiché la definizione nelle Misure Sito Specifiche del divieto di captazione o derivazione, in presenza di specifici habitat e/o specie, potrebbe essere in futuro modificata, si suggerisce di cambiare nelle Norme di Piano la dicitura dell’art. 23, comma 1 lettera b) nel seguente modo:

Art. 23, c.1, l. b	Art. 23, c.1, l. b – suggerimento modifica
<i>i siti della Rete Natura 2000 in cui sono presenti habitat o specie per i quali le Misure di conservazione sito specifiche o i Piani di gestione dei Siti Rete Natura 2000 prevedono il divieto di realizzazione di nuove captazioni o derivazioni idriche</i>	<i>i siti della Rete Natura 2000 in cui sono presenti habitat o specie per i quali le Misure di conservazione sito specifiche o i Piani di gestione dei Siti Rete Natura 2000 prevedono limitazioni alla realizzazione di nuove captazioni o derivazioni idriche</i>

Si segnala una discrepanza tra i dati riferiti alle Aree Protette del Piemonte, ai sensi della l.r. 19/2009, nel RA e nella Relazione Generale che dovrebbe essere rettificata sostituendo la frase riportata a pagina 81 del RA con la seguente:

Il territorio sottoposto a diverse forme di protezione (così come definite dalla l.r. 19/2009) ammonta a 451.925,47 ettari complessivi, corrispondente al 17,80% della superficie regionale pari a circa 2.540.000 ha (25 400 kmq). Compresi i due parchi nazionali (Gran Paradiso e Val Grande), in Regione Piemonte sono presenti 95 aree protette, tra le quali il sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po. A queste si aggiungono i 152 siti della Rete Natura 2000, che coprono circa il 15% del territorio regionale.

Infine, si evidenzia che nel RA si individuano come elementi della rete ecologica regionale quegli elementi definiti nell’ art. 3 della L.r. 19/2009: il riferimento corretto di legge è l’art. 2, comma 2 di tale norma. Inoltre, considerata l’importanza che possono avere i corpi idrici nella struttura della rete ecologica, bisognerebbe fare anche riferimento alla DGR n. 52-1979 del 31/7/2015 che approva la metodologia tecnico scientifica per l’individuazione degli elementi della rete ecologica su tutto il territorio regionale al di sotto degli 800 m s.l.m.: essa rappresenta il riferimento per identificare le aree importanti per la biodiversità e gli elementi di connessione ecologica e tali elementi andranno ad implementare il disegno di rete da comporre nell’ambito della Carta della Natura di cui all’art. 3 della l.r.19/2009, che risulta al momento non completamente rappresentativa dell’effettiva realtà territoriale.

4.3 CAMBIAMENTI CLIMATICI

Con riferimento ai contenuti della Relazione generale e in particolare al capitolo dedicato alle Pressioni e Impatti e al RA si ritiene che il fenomeno del cambiamento climatico (di seguito CC) debba essere inserito tra le pressioni che incidono sullo "stato" della risorsa idrica sia in termini di quantità sia in termini di qualità. Si tratta, infatti, di una pressione che può notevolmente influenzare anche l'efficacia della Misure che si metteranno in pista per il raggiungimento degli obiettivi. Nel capitolo 3.3 - Evoluzione dell'analisi delle pressioni - sarebbe auspicabile inserire un approfondimento su come il CC rappresenti un elemento che può fortemente incidere sullo stato della risorsa.

4.3.1 Suggerimenti per il contenuto delle misure

In linea con quanto indicato nella Bozza di documento preliminare definito per la fase di scoping, il tema del CC è stato trattato con particolare approfondimento nel Capitolo dedicato al Bilancio Idrico e alle criticità legate alla carenza delle risorse e le conseguenti crisi di siccità. In particolare in tale capitolo sono presentati dati e informazioni relativi al fenomeno in linea generale, così come si sta osservando in Piemonte con relativi scenari di medio e lungo termine.

Tali informazioni evidenziano come le ricadute dei CC sul territorio piemontese impattano in modo significativo sul sistema della risorsa acqua; si tratta però di notizie generali non sufficientemente strutturate per poter essere di ausilio alle scelte e alle decisioni e alla necessità di conoscenza locale. Sarebbe utile, invece, poter disporre di informazioni, riferite a scenari di medio e lungo periodo, sulle tendenze e previsioni degli effetti concreti e locali del CC sulla disponibilità della risorsa e sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei del nostro territorio.

Si ritiene efficace, con il supporto di Arpa, elaborare previsioni sulle reali disponibilità di acqua nei nodi di interesse della rete idrica regionale, anche prevedendo integrazioni o modifiche dei modelli attualmente utilizzati per tali stime. Questo consentirebbe di valutare con maggiore precisione e dettaglio non solo la costruzione del Piano per la Siccità (KTM24-P3-b102), ma anche tutte le altre Misure del Piano, a cui è riconosciuto un valore dal punto di vista dell'adattamento al CC, e renderle maggiormente efficaci in tal senso. Ad esempio:

- KTM07 P3 a029 definizione del deflusso minimo vitale e le portate ecologiche. Considerato che ad oggi sono già in corso azioni per l'integrazione dell'attuale regolamento regionale vigente in materia di DMV nell'ambito del tavolo costituito in Autorità di Distretto, si potrebbe lavorare anche tenendo conto dei dati messi a disposizione dagli scenari di valutazione degli effetti di medio e lungo termine dei CC. Questa azione è inserita tra le Azioni prioritarie del PNACC (Piano Nazionale di Adattamento al Cambiamento Climatico).
- KTM07 P3 a032 Revisione delle concessioni (uso irriguo) per il rispetto del bilancio idrico e idrogeologico a scala di sottobacino.
- KTM14 P3 b081 Misura conoscitiva finalizzata all'aggiornamento del bilancio idrico con particolare riferimento al sistema di previsione delle magre affinato da Arpa Piemonte: sarebbe utile poter produrre simulazioni che tengano in considerazione i dati degli scenari sui CC definendo scenari di disponibilità di risorsa a breve, medio e lungo termine.
- KTM14 P3 a050 Adozione di indirizzi per l'aggiornamento delle regole di gestione dei livelli di laghi.
- KTM14 P1P2 b091 aumento delle conoscenze sulle pressioni che incidono sul sistema acquifero profondo

4.3.2 Aspetti specifici

Con riferimento alle altre tematiche trattate dal Piano sarebbe utile approfondire alcuni aspetti specifici al fine di rendere esplicito quanto tale Piano sia o meno concretamente efficace per le politiche del Piemonte sul CC. Si riportano di seguito alcuni temi particolarmente significativi:

- **programmazione di ambito** - il Piano illustra la volontà di proseguire l'attività della Regione di indirizzo e supporto anche economico della programmazione di ambito. Sarebbe utile già

evidenziare nel Piano che la Regione sostiene l'aggiornamento della programmazione d'ambito che vada anche in funzione degli obiettivi di adattamento al CC e quindi sostenendo i Piani di Ambito solo nel caso in cui dimostrino di aver preso in considerazione tra gli elementi di valutazione delle proprie attività e investimenti, proprio i dati e gli scenari relativi al CC nelle aree territoriali di loro riferimento. Il riferimento possono essere almeno le Misure KTM01-P1-b006 Separazione delle reti; KTM01-P1-b007 Estensione reti fognarie a zone non servite;

- **invasi** - pianificazione di eventuali nuove realizzazioni. In questo caso non si può prescindere da approfondimenti e studi che dimostrino il reale quadro esigenziale degli usi (plurimi) della risorsa, la reale disponibilità di invaso già esistente (anche pensando ad una gestione che consenta di soddisfare i diversi usi e in relazione ad una visione territoriale di area vasta – il resto della Valle Padana) da confrontare con le dinamiche indotte dai CC, che potrebbero significativamente modificare, da una parte le necessità e dall'altra le localizzazioni di nuove infrastrutture. Si tratta di una tematica complessa che richiede inevitabilmente una gestione coordinata tra le diverse direzioni regionali interessate all'uso e alla tutela della risorsa oltre agli stakeholder del territorio; una governance complessa sia di tipo orizzontale (interna alla Regione) che verticale (tra le istituzioni del territorio) che dovrebbe essere significativamente approfondita.

Con riferimento alle Misure individuali (regionali) di Piano sarebbe interessante una loro analisi in funzione del contributo che possono dare all'applicazione del PNACC e alle politiche e obiettivi di mitigazione, prevedendo eventualmente un'azione di monitoraggio (anche solo qualitativa). Questo consentirebbe di poter rendicontare l'azione piemontese rispetto al fenomeno del CC, anche nelle dimensioni internazionali, oltre a dare atto dell'efficacia (o meno) delle politiche regionali su tale comparto. Tale lavoro potrà essere strutturato e realizzato nell'ambito delle attività del Tavolo interdirezionale sui cambiamenti climatici già operante in Regione in sinergia con le sue strutture di coordinamento e l'Arpa Piemonte.

4.4 IL RAPPORTO CON I PIANI TERRITORIALI

Il Piano costituisce specifico piano di settore attuativo e variante del Piano territoriale regionale (PTR) ai sensi dell'art. 8 bis della l.r. 56/77 e risulta coerente con il Piano paesaggistico regionale (PPR). A seguito dell'esame degli elaborati costituenti sia i documenti di VAS sia i documenti di Piano si osserva quanto segue.

La verifica di coerenza con gli obiettivi, le strategie e la normativa del PTR, risulta esaustiva anche in considerazione del fatto che il Piano costituisce variante di natura settoriale, del PTR stesso. In particolare nell'allegato 04 alla Relazione generale del Piano è rappresentata la puntuale coerenza tra gli obiettivi specifici del PTR in materia di tutela delle risorse idriche e gli obiettivi del PdG Po/PTA.

In merito alla fase di approvazione del Piano, si richiamano le indicazioni procedurali di cui all'art.8bis l.r. 56/1977, in quanto piano di settore con disposizioni di carattere territoriale.

In relazione a tali caratteristiche il Piano dovrà acquisire il parere di cui all'articolo 7 *"Formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionale"*, comma 3 della l.r. 56/1977.

In merito al PPR si prende atto della verifica di coerenza effettuata, ai sensi dell'art. 46 comma 1 delle NdA del PPR al fine di armonizzare le disposizioni del Piano al PPR, rispetto agli obiettivi e alle strategie del PPR, nonché rispetto alle norme di attuazione del PPR relative alle componenti paesaggistiche e ai beni di cui agli articoli 14 "Sistema idrografico", 15 "Laghi e territori contermini", 18 "Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità" e 42 "Rete di connessione paesaggistica". Si prende atto, altresì, che ai fini di una maggiore coerenza del Piano con il PPR, sono state inserite nelle *"Schede delle Misure di Piano"*, in particolare nelle *"Misure Individuali del Programma di Misure della Regione Piemonte"* misure specifiche quali, la misura KTM26-P5-a110 *"Potenziamento delle azioni di salvaguardia delle aree di valore naturale e ambientale e elementi del sistema paesaggistico culturale del Delta del Po"* e la misura KTM26-P5-a105 *"Tutela dei paesaggi fluviali attraverso azioni specifiche di integrazione con i Piani paesaggistici regionali e altri strumenti di*

pianificazione che concorrono a tutelare il paesaggio”, quest’ultima a valere sia sui corsi d’acqua sia sui laghi che rappresentano beni paesaggistici qualora individuati ai sensi dell’art. 142 del d.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Analogamente si prende atto della misura KTM02-P2-a009 “Realizzazione e gestione di fasce tampone riparie vegetate lungo il reticolo naturale e artificiale di pianura” che trova piena corrispondenza con le disposizioni contenute nelle NdA del PPR in riferimento agli articoli 14, 15 e 42 sopra citati.

Si richiede infine di produrre uno specifico documento, finalizzato all’approvazione del Piano stesso quale piano attuativo del PTR e per formalizzare la coerenza tra il Piano e PPR ai sensi dell’art.46 comma 1) delle Nta del PPR, estrapolando quanto già inserito nella Relazione illustrativa del Piano, quale Allegato 04, nel quale siano illustrati e evidenziati gli elementi di coerenza con il PTR e il PPR.

4.5 ASSETTO IDROGEOLOGICO

Si ricorda che il Piano in oggetto dovrà essere in linea con le disposizioni dettate dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (P.A.I.) e successive varianti, e dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico Padano, approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016 pubblicato sulla G.U. n. 30 del 06/02/2017.

Con riferimento all’art. 40 (Riequilibrio del bilancio idrico) dell’Allegato 2 al Documento preliminare di Piano (Bozza Norme di Piano), si osserva che l’espressione “regole operative” riferita alla gestione degli invasi esistenti, considerata la sua genericità, potrebbe prestarsi a diverse interpretazioni e pertanto si suggerisce di specificare a quale tipologia di regolamentazione si intende fare riferimento (se quella contenuta nel disciplinare di concessione, ovvero nei fogli di condizioni per l’esercizio e la manutenzione per le dighe nazionali o disciplinari di esercizio per gli sbarramenti regionali oppure nel piano di laminazione).

Con riferimento all’art. 33 (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici) del medesimo Allegato, si ritiene necessario richiamare l’osservanza dell’art. 96 lett. f del R.D. 523/1904 e in particolare si suggerisce di inserire il seguente capoverso:

“Per il reticolo naturale di proprietà pubblica devono essere altresì garantiti l’accesso alla sponda per le operazioni di manutenzione e gestione dell’alveo, nonché l’osservanza del disposto di cui all’art. 96 lettera f del R.D. 523/1904”.

A tal proposito, si rammenta che l’applicazione del suddetto art. 96 e delle relative fasce di rispetto di 4 e 10 m, vale per tutti i corsi d’acqua di proprietà pubblica, iscritti oltre che nell’elenco delle acque pubbliche, anche per i corsi d’acqua indicati sulle mappe catastali con la doppia linea continua.

4.6 FORESTE

I due principali aspetti di rilevanza ambientale contenuti nei documenti di Piano attinenti la materia forestale, riguardano la gestione selvicolturale della vegetazione ripariale lungo i corsi d’acqua naturali, nonché la realizzazione e la gestione delle formazioni lineari e delle fasce tampone vegetate costituite da specie arboree ed arbustive in prossimità dei corsi d’acqua naturali ed artificiali. Tali tipologie di vegetazione, se gestite in modo adeguato, svolgono un’importante funzione mitigativa di filtro per trattenere i sedimenti e gli inquinanti, di regolazione dei flussi idrici in caso di piena, di stabilizzazione e di difesa dall’erosione delle sponde, di regolazione degli habitat acquatici e ripariali, di conservazione della biodiversità.

Per quanto riguarda la gestione selvicolturale della vegetazione ripariale, si evidenziano le difficoltà di attuazione degli strumenti di pianificazione forestale in ambito perifluviale dovute al fatto che interessano porzioni di territorio molto estese, ma di ampiezza ridotta, che possono presentare un regime proprietario molto frammentato. Si rileva la necessità di effettuare un approfondimento relativamente a tale criticità, al fine di consentire un’effettiva attuazione degli interventi di gestione selvicolturale previsti dai Piani.

Si ribadisce infine la disponibilità degli uffici regionali competenti in materia a collaborare alle attività finalizzate alla promozione delle formazioni lineari e delle fasce tampone riparie vegetate (predisposizione di manuali tecnici, attività di informazione e divulgazione, finanziamento di interventi tramite specifiche operazioni del PSR 2014-2020).

4.7 IL RAPPORTO CON IL FEASR

Si ritiene utile evidenziare che la Regione Piemonte ha definito gli impegni condizionalità ai sensi del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, recante *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 102 - 7428 del 3/8/2018.

Tra le condizionalità relative al mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali è prevista l'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua (BCAA1), l'ampiezza della fascia inerbita richiesta dal presente impegno può essere di 0-3-5 metri, in funzione dello stato ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza. In Piemonte si tratta di 230 corpi idrici che sono definiti dalla determinazione dirigenziale n. 818 del 29/9/2014, che riporta l'elenco dei corpi idrici presenti nel territorio piemontese soggetti al vincolo BCAA1, in quanto individuati nel Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, su cui l'impegno deve essere rispettato da tutti i soggetti beneficiari dei pagamenti diretti della PAC (Politica Agricola Comunitaria) o dei Programmi di sviluppo rurale.

L'Art. 33 del Piano, al comma 4 dispone che: *“Ai fini del ripristino di condizioni naturali è ammessa altresì la realizzazione di fasce tampone riparie vegetate (arboree, arbustive, erbacee) in alternativa alla fascia di vegetazione spontanea, ove questa non sia esistente o sia inferiore alle dimensioni di cui al comma 1. Tali fasce sono realizzate, prioritariamente, lungo le sponde dei corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi di qualità ecologica o chimica di cui all'articolo 18, comma 2”*. Mentre al comma 1, stabilisce che la dimensione della fascia esistente o eventualmente ricostituita deve essere di almeno 10 metri.

Vi sono al momento 81 corpi idrici che non raggiungono gli obiettivi di qualità ecologica o chimica ai sensi della Direttiva Quadro Acque, a cui l'art. 33 è rivolto in via prioritaria. Quindi sostanzialmente il Piano dispone un aumento della larghezza della fascia tampone, sui corpi idrici per i quali è già obbligatoria in quanto facenti parte di quelli per i quali, i beneficiari PAC e PSR dovrebbero mantenere/realizzare una fascia di tampone almeno inerbita nel rispetto della BCAA1; inoltre consente di finanziare i metri che eccedono rispetto alla baseline e gli interventi finalizzati alla creazione di fasce arbustive/arboree attraverso le misure del PSR (programma di sviluppo rurale).

Si segnala, infine, in vista del prossimo ciclo programmazione 2021-2027, che l'art. 67, dell'attuale bozza di regolamento FEASR, consentirebbe di indennizzare gli obblighi e vincoli connessi alla direttiva quadro sulle acque (DQA) e alla Direttiva Natura 2000, quindi anche di garantire una fonte di finanziamento a tutte le disposizioni del Piano che divenissero obbligatorie per alcuni corpi idrici. Tale misura per quanto prevista anche dall'Art. 31 del regolamento PSR 2014-2020, è stata attivata esclusivamente per la direttiva Natura 2000 in ambito forestale (Misura del PSR M12.2). La discussione per la redazione del PSR 2021-2027 inizierà presumibilmente nel 2019, quindi al momento non vi sono certezze in merito alle decisioni e scelte che l'Autorità di Gestione del PSR, per questo si rende necessario un confronto per chiarire le posizioni e le necessità del PSR e del Piano, al fine di continuare quella collaborazione che facilita l'adeguamento alle norme del Piano offrendo di fatto la possibilità di accedere al finanziamento PSR.

4.8 CULTURA TURISMO E SPORT

Nell'ambito della Revisione del Piano sono stati presi in considerazione gli aspetti di tutela, conservazione e valorizzazione del territorio piemontese che ha per sua natura vocazione turistico-culturale e sportiva. Si evidenzia che i documenti presentati risultano completi ai fini del conseguimento

degli obiettivi definiti per i corpi idrici; la metodologia applicata, che prevede un *approccio integrato e coordinato* con le politiche settoriali regionali (urbanistiche, di sviluppo rurale, energetiche, turistiche, di difesa idraulica, etc.) è pienamente condivisibile in un'ottica di riconoscimento naturalistico di ambienti di particolare pregio anche per fini turistici e sportivi.

Si sottolinea la particolare attenzione posta al turismo termale, all'obiettivo di tutelare le acque destinate agli sport di acqua viva e, come già sottolineato nel corso della fase di specificazione, in merito agli impatti del Cambiamento Climatico sul settore delle risorse idriche, sono state intercettate le tematiche di maggior interesse: *decremento della sciabilità invernale, maggiore stress sulle infrastrutture turistiche e più difficile accessibilità da aumento degli eventi estremi (rischio idrogeologico), rischio di perdita del patrimonio artistico-culturale*. Sono state inoltre prese in considerazione le diverse tipologie di acque superficiali che hanno una potenziale connotazione turistico-sportiva: *i corsi d'acqua e i laghi*.

4.9 PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA' DEI TRASPORTI

Per quanto riguarda gli aspetti di governance legati all'attuazione del Piano, un possibile riferimento è quello proposto dal Piano regionale della Mobilità e dei Trasporti che prevede l'istituzione di un Nucleo Tecnico con il compito di supportare la struttura competente per l'attuazione e sviluppare le sinergie con le altre Direzioni interessate, anche indirettamente, dalle azioni del Piano. L'approccio è quello integrato e multidisciplinare funzionale al coordinamento delle politiche regionali.

Per garantire l'uniformità operativa ed evitare la duplicazione di tavoli si prevede di incardinare il Nucleo Tecnico nel Gruppo di lavoro per la Strategia regionale sul Cambiamento Climatico. Il coordinamento del Gruppo di lavoro è in capo al Settore "Green Economy" quando le attività da svolgere sono riferite alla Strategia sul cambiamento climatico, mentre sono in capo al Settore "Pianificazione e Programmazione trasporti e infrastrutture" quando è chiamato ad operare come Nucleo Tecnico per i piani di settore del Piano regionale della Mobilità e dei Trasporti.

4.10 CAVE

In merito ai contenuti del Piano, per quanto attiene le tematiche inerenti le Cave, si evidenzia che nel corso della redazione del PRAE (Piano Regionale per le Attività Estrattive) si provvederà ad includere quanto previsto e concordato con il settore Tutela delle Acque in relazione alle aree di ricarica degli acquiferi profondi nel caso di riempimento di cave attive e dismesse. Al fine di tutelare gli acquiferi si daranno indicazioni affinché il riempimento dei siti estrattivi sia prioritariamente attuato con l'utilizzo dei rifiuti di estrazione prodotti dalla stessa attività estrattiva, o con terre e rocce da scavo, purché compatibili con i valori di fondo esistenti. Tale compatibilità andrà verificata con opportune valutazioni sito specifiche, volte ad escludere impatti negativi sulla qualità ambientale delle acque sotterranee soggiacenti.

4.11 IL PIANO DI MONITORAGGIO

Il Piano di Monitoraggio (PMA) predisposto per la revisione del Piano si propone di verificare oltre agli impatti significativi sull'ambiente conseguenti l'attuazione del Piano, anche il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità identificati dallo stesso. Il PMA proposto è, inoltre, in stretta correlazione con il Piano di Monitoraggio del Piano di Gestione del fiume Po 2015, in chiara coerenza con lo stretto rapporto che intercorre tra il piano distrettuale e il piano regionale. Il PMA proposto appare, pertanto, nel suo insieme condivisibile per quanto attiene gli indicatori selezionati, anche se sarebbe parso più opportuno aggregare gli indicatori in funzione dei singoli obiettivi per verificarne più nel dettaglio il loro eventuale raggiungimento.

In particolare, sembra difficile monitorare efficacemente gli effetti di quelle specifiche azioni del Piano evidenziate dal RA come non coerenti con altri Piani o individuate per poter risolvere delle criticità (la qualità non buona di 7 laghi). Inoltre, non si trova riscontro della proposta contenuta nel RA di monitorare le fasce boscate/fasce tampone riparie lungo i corsi d'acqua e le sponde dei laghi.

In generale si ritiene che debba essere oggetto di ulteriore specificazione:

- la tematica dei target dei singoli indicatori prescelti, le tempistiche di acquisizione dei dati e la elaborazione degli stessi allo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi di piano;
- la definizione di indicatori correlati alle misure di mitigazione individuate nel RA.

Nello specifico, si suggeriscono ulteriori indicatori utili a valutare le pressioni sui corpi idrici:

- n° richieste di concessioni a derivare per ogni corpo idrico/n° derivazioni rilasciate oppure Percentuale di sfruttamento di ogni corpo idrico;
- n° misuratori di portata in continuo attestati/n° concessioni totali;
- n° di concessioni revisionate/concessioni totali

Si evidenzia, infine, che Il PMA deve contribuire al popolamento delle informazioni per misurare la sostenibilità sul nostro territorio: si ritiene quindi utile completare l'elenco degli indicatori proposti nel documento di Piano di Monitoraggio con l'indicatore: *Quota percentuale dei carichi inquinanti confluiti in impianti secondari o avanzati rispetto ai carichi complessivi urbani generati (SDGs 6.3.1 e Bes 10.12).*

5. DICHIARAZIONE DI SINTESI

Si ricorda al Settore Tutela delle Acque la necessità di redigere, secondo quanto disposto dall'art. 17 del d.lgs. 152/2006, ai fini dell'informazione al pubblico, una Dichiarazione di Sintesi che evidenzi e descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del Piano.

Le informazioni da fornire in tale documento dovrebbero essere strutturate in relazione alle varie fasi della procedura di VAS (specificazione, valutazione e revisione conseguente al parere motivato), dando atto di tutto il processo di consultazione e partecipazione svolto.

Secondo quanto disposto dal citato art. 17 del d.lgs. 152/2006, la Dichiarazione di Sintesi dovrà illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state prese in considerazione nel Piano e come si è tenuto conto del RA e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato, alla luce delle eventuali alternative possibili individuate. Un utile strumento per dare risposta puntuale alle numerose osservazioni pervenute dai soggetti con competenza ambientale e dai settori di pubblico interessato, è l'Allegato A in cui tutte le osservazioni pervenute sono state schematizzate in maniera puntuale.

Sintesi delle osservazioni pervenute

Si riporta di seguito una tabella contenente la sintesi schematica dei principali contenuti di tutte le osservazioni pervenute, dai soggetti con competenza ambientale e dai settori di pubblico interessato, durante la consultazione pubblica che si è tenuta dal 26 luglio al 24 settembre 2018.

Per facilitare la lettura le osservazioni sono state raggruppate per tipologia di soggetto in: osservazioni pervenute da enti pubblici, osservazioni pervenute da associazioni ambientaliste, osservazioni pervenute dal comparto idroelettrico, osservazioni pervenute dai consorzi irrigui e dal comparto agricolo, osservazioni pervenute dagli enti di governo del servizio idrico integrato, osservazioni pervenute dalle università e dagli enti di ricerca e osservazioni pervenute dal pubblico interessato.

Osservazioni pervenute da enti pubblici

Città Metropolitana di Torino
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24171 del 19/09/18 integrate con nota 25971 del 09/10
Art. 5: si richiede di evidenziare la coerenza con il PEAR o almeno richiamare la verifica di coerenza con la pianificazione energetica ambientale regionale
Art. 10: si richiede di valutare, in stretta condivisione con il settore regionale Tutela della Biodiversità, l'eventualità e le possibili modalità di richiamare in esso apposite indicazioni utili a discriminare alcune delle fattispecie richiamate nel piano d'area del Parco fluviale del Po; con specifico riferimento alle categorie normative di intervento "U5.2" (attività ed impianti di produzione energetica) e relative modalità "M3.5" (interventi infrastrutturali di costruzione impianti).
Art. 11, comma 2: nel caso di implementazione del SIRA con la rete di infrastrutture fognarie si chiede di coinvolgere ATO e Gestori
Art. 14, comma 2: si ritiene che debba essere aggiunto anche il riferimento alla lettera d) del comma 1 dell'art. 23 inerente al "Chiusella"
Art. 18, comma 2: si ritiene debba essere aggiunta l'indicazione "sia mantenuto ove già esistente lo stato di qualità ambientale elevato"; inoltre si ritiene opportuno precisare che ai sensi della norma vigente per buono stato delle acque si intende lo stato raggiunto da un corpo idrico sia sotto il profilo ecologico che chimico
Art. 20: osservazione inerente gli scarichi da acque reflue del settore industriale in aree sensibili con richiesta di una specifica indicazione in merito alla disciplina inerente le acque reflue originarie
Art. 20, comma 1 e 3: in merito agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane si richiede di individuare quali misure e quali limiti imporre (DGR 7-10588/2009)
Art. 23, comma 1, lett. a) e b): rispetto alle aree ad elevata protezione si ritiene più utile un diretto riferimento alle aree protette di cui all'articolo 6 della DQA e all'art. 117 del d.lgs. 152/2006 e cioè a tutte quelle ; si chiede inoltre di includere tra le aree ad elevata protezione quanto già previsto dal PTC2
Art. 29: - osservazione inerente le deroghe per lo scarico da impianti geotermici in acque sotterranee; - osservazione in merito allo scarico in fogna nera degli scarichi degli impianti geotermici a bassissima entalpia

Città Metropolitana di Torino

OSSERVAZIONI

trasmesse con nota prot. 24171 del 19/09/18 integrate con nota 25971 del 09/10

Art. 30, comma 1: osservazione in merito alla priorità individuata relativa "...agli interventi volti ad affrontare gli impatti derivanti dal cambiamento climatico"

Art. 30, comma 1: integrare la parte finale con "e alle eventuali criticità/necessità evidenziate nel corso dei processi di contratto di fiume e di lago"

Art. 32, comma 1, lettera a) : osservazione inerente gli scarichi di acque meteoriche collettati da reti fognarie separate: prevedere una specifica regolamentazione autorizzativa e tecnica (ad es. necessità di trattamenti finali)

Art. 32, comma 6, lettera d): osservazione in merito all'inapplicabilità dell'istituto dell'autorizzazione agli scarichi di acque meteoriche

Art. 33, comma 1, lett. a): si evidenzia che richiamando i soli corpi idrici dell'art. 18 rimangono esclusi tutti i corsi d'acqua non tipizzati e con bacino < a 10 km²; si ritiene necessario estendere l'indicazione di cui al comma 1 lett. a) all'intero reticolo idrografico naturale introducendo altresì l'indicazione "in alveo"

Art. 37: per la tutela degli acquiferi profondi si richiede di raccomandare le linee guida regionali sulla costruzione e gestione delle sonde geotermiche

Art. 42, comma 3: si propone di valutare la possibilità di introdurre un'indicazione, eventualmente negli strumenti attuativi del PTA, rivolta alla disciplina dei canoni regionali, che consenta di discriminare l'uso agricolo generico delle acque dall'uso delle acque rivolto alla produzione di biomassa vegetale

Provincia di Vercelli

OSSERVAZIONI

trasmesse con nota prot. 24543 del 25/09/18

DCP n. 18 del 20 settembre 2018: si esprime parere favorevole al progetto di Revisione del PTA condizionato alla richiesta di estendere a tutte le aree di ricarica degli acquiferi profondi le limitazioni previste per l'area di Valledora ad eccezione delle zone dove è presente la barriera geologica prevista dalla normativa vigente

Allegato sub B alla DCP - Misura KTM02-P2-a011: si richiede di stralciare le Province dai soggetti attuatori

DCP - Misura KTM01-P1-a001: si condivide la criticità rappresentata in merito alla dotazione organica degli enti preposti al controllo e si evidenzia che tale criticità è valida per ogni misura dove le province sono individuate tra i soggetti attuatori

Allegato sub B - Misure KTM02-P2-a009 e KTM06-P4-a020: si chiede l'inserimento dei PTCP tra gli strumenti con i quali prevedere la correlazione delle misure in oggetto

Allegato sub C alla DCP - Osservazione della Convenzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e Ambientali:

1. art. 24, comma 8 – si richiede di estendere a tutte le aree di ricarica le tutele previste per l'area di Valledora

2. si condivide l'affermazione dell'Assessore all'Ambiente riguardo la necessità di inserire nel PRAE il divieto di trasformare le cave presenti in aree di ricarica in discariche

Provincia di Vercelli

OSSERVAZIONI

trasmesse con nota prot. 24543 del 25/09/18

Allegato sub D alla DCP - Osservazioni Consiglieri provinciali:

1. manca tutela riserve strategiche per uso potabile
2. non si pone fine alla deroga per l'uso irriguo per la riduzione del DMV
3. occorre verificare la qualità dei corsi d'acqua nei tratti più a monte
4. escludere deroghe per strategicità
5. nelle aree protette non devono essere consentite nuove captazioni già consentite da Piani d'Area e Regolamenti
6. il DMV delle captazioni pre-esistenti deve sempre essere rilasciato e ancor più nelle aree protette
7. le procedure devono essere tutte di evidenza pubblica
8. il rinvio al 2021 è indice di scarsa determinazione a conseguire gli obiettivi di tutela
9. è insoddisfacente il Piano in quanto non considera l'inquinamento delle acque superficiali....che si trovano al confine con l'impianto nucleare EUREX-SOGIN e con i pozzi dell'acquedotto del Monferrato...non si trova più riferimento all'area nucleare saluggese

Provincia di Biella

OSSERVAZIONI

trasmesse con nota prot. 24457 del 24/09/18

Art. 5, comma 2: si chiede se sia necessaria l'approvazione del PTA per imporre il rispetto del comma 2

Art. 11: si chiede che i futuri sistemi informativi regionali incorporino tutte le informazioni del PTA

Art. 18, comma 1: osservazioni sulla discrepanza tra Allegato 1 della Relazione generale, Allegato 1 alle Norme di Piano e Tavola di Piano 1

Art. 18, comma 4: non sono disgiungibili le motivazioni di cui all'art. 4, paragrafo 7, lettera c) e d) della dir. 2000/60/CE qui citata, per cui il comma 4 risulterebbe incompleto

Art. 20: si richiede di chiarire se i limiti di emissione per P tot e N tot e i parametri di riduzione percentuale di cui alla DGR 7-10588/2009 vadano applicati contestualmente

Art. 24: si chiede che gli "specifici studi" volti a delimitare a scala di maggiore dettaglio le aree di ricarica (comma 4) tengano conto di una serie di parametri specifici

Art. 39: è opportuno prevedere un aggiornamento della l.r. 3/2009 che prevede le sanzioni per il mancato rispetto del DMV, ma non del D.E.;

la sostituzione automatica delle clausole contenute nei disciplinari, prevista dal comma 6, è formulata in modo troppo vago e rischia di ingenerare problemi interpretativi e contestazioni, come già avvenuto nel 2007

Art. 40, commi 3 e 4: la revisione delle utilizzazioni in atto è previsto che venga effettuata per sottobacini idrografici che però, come indicato nelle misure per corpo idrico, non sono ricompresi nei territori di competenza delle singole autorità concedenti con il rischio che si determinino problemi di

Provincia di Biella
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24457 del 24/09/18
coordinamento
Art. 42: sarebbe opportuno prevedere una correlazione tra il metodo regionale di valutazione del fabbisogno irriguo con le metodologie del PdG Po (Allegato 2 alla relazione generale – cap. 5), anche al fine di una corretta applicazione del principio “chi usa paga”, nonché con la misura KTM08-P3-b038
Misura KTM04-P1-a017: si rileva che la misura è riferita solo a laghi ed acque sotterranee, si chiede di verificare l’opportunità di estenderla anche ai corsi d’acqua; si chiede inoltre di valutare l’estensione per le acque sotterranee anche al GWB-P1 Pianura Novarese-Biellese-Vercellese
Misure KTM01-P1-b007 e KTM14-P3-a050: valutare l’opportunità di inserire la misura anche per l’invaso di Masserano, visto il suo uso potabile
Misura KTM01P1a001: valutare opportunità di estendere la misura anche al c.i. 01SS2N106PI che è in continuità idraulica con....105PI

Provincia di Cuneo
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24511 del 24/09/18
Art. 40, comma 4: integrare con:....” <i>In tale ambito sono altresì adottate le misure del Piano di Bilancio Idrico volte al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei prelievi irrigui in atto</i> ”
Art. 40, comma 5: integrazione proposta in merito alle utilizzazioni di soccorso delle acque della falda freatica
Art. 42, comma 10: integrazione proposta in merito alla questione della sostituzione dei “...pozzi regolarmente autorizzati non più utilizzabili...”
Art. 14, commi 2 e 3: si richiede di estendere la salvaguardia a tutto l’art. 23 come integrato secondo le indicazioni della provincia
Art. 18, comma 5: si richiede di chiarire che la deroga non si applica comunque ai siti non idonei ed alle aree di attenzione. Si segnala che la deroga non può escludere eventuali prescrizioni durante le fasi di valutazione ambientale. Si chiede che la soglia per le eventuali deroghe sia definita su un parametro indipendente dalle caratteristiche dell’impianto quale la potenza nominale media di concessione
Art. 23, commi 1 e 2: si richiede di integrare con siti non idonei e casistiche dettagliati nella nota di osservazioni della Provincia; si chiede inoltre di abrogare l’art. 34, comma 1 lettera b) del DPGR 10R/2003, che prevede casi di procedure semplificate, in quanto in contrasto con PEAR e PTA
Art. 45: una parte dei canoni non inferiore al 10% dovrebbe essere destinata alle autorità concedenti che gestiscono il demanio idrico, istruiscono le istanze di concessione e effettuano le attività di controllo
Devono essere chiarite le modalità di recepimento delle deroghe citate nel PdG Po e nella correlata direttiva derivazioni

Regione Lombardia
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24663 del 26/09/18
Garantire la coerenza con i piani e programmi della Regione Lombardia elencati nella nota di osservazioni
Dare evidenza nel Piano di Monitoraggio dei monitoraggi condivisi e unificati con Regione Lombardia
Considerare ad elevata protezione oltre al fiume Ticino che attraversa i due parchi regionali omonimi anche i tratti del torrente Agogna, del fiume Po, del fiume Sesia e del torrente Scrivia in prossimità del territorio lombardo
Art. 23: verificare l'opportunità di inserire, tra le aree ad elevata protezione, anche alla Riserva della Biosfera della Valle del Ticino
Valutare l'opportunità di richiamare i contenuti delle "Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali"
Richiamare il d. lgs. 28/2016 per le acque destinate al consumo umano
Integrare gli indicatori del Piano di monitoraggio per la gestione condivisa di "inquinamento di breve durata" o "situazione anomala"
In riferimento alle finalità del PTA quali "contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni" e della "sicurezza e gestione del rischio idraulico" prevedere e/o approfondire azioni per la manutenzione/pulizia dei corsi d'acqua superficiali

Regione Liguria
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 25174 del 02/10/18
Nessuna osservazione

Parco del Monviso
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24397 del 24/09/18
Art. 39: si propone di adottare la metodologia MesoHABSIM inserendolo formalmente nel PTA come fatto dalla Provincia di Trento
Art. 23: con riferimento ai siti di Rete natura 2000 si chiede di porre attenzione al mantenimento del DMV nei canali artificiali di interesse storico nel periodo autunnale ed invernale non oggetto di concessione, ovvero alla non messa in secca
Art. 41: si ritiene indispensabile una corretta misurazione delle portate e volumi derivati e restituiti complessivamente al corpo idrico (DMV, D.E., sfiori...)
Si suggerisce un'integrazione agli indicatori del Piano di Monitoraggio VAS utile a valutare le pressioni sui corpi idrici ai fini del deflusso ecologico

Convenzione Comuni per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e Ambientali (Tronzano & C.)
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 23389 del 11/09/18
Art. 24, commi 8: si rinnova la richiesta di estendere a tutte le aree di ricarica il divieto di insediamento di nuove attività di discarica di rifiuti come previsto specificatamente per Valledora
Si condivide l'affermazione dell'Assessore all'Ambiente riguardo la necessità di inserire nel PRAE il divieto di trasformare le cave presenti in aree di ricarica in discariche

Comune di Acqui Terme (capofila Convenzione per la gestione associata di funzioni relative alla tutela e salvaguardia delle risorse idriche)
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24120 del 18/09/18
Si chiede che sia prevista una speciale protezione almeno per le aree di ricariche sottese alle RISE quale quella di Pedrosa-Sezzadio
Si propone di ridefinire accuratamente le aree di ricarica afferenti le RISE ed in particolare quella di Pedrosa-Sezzadio sulla base anche degli studi in corso di ATO 6 e di introdurre norme di maggiore tutela
Si richiede di integrare il primo capoverso di pag. 119 del cap. 5 "Aree Protette" e il terzo capoverso della prima pagina dell'allegato 3 alle norme di Piano

Osservazioni pervenute da associazioni ambientaliste

Legambiente e Pro Natura del Vercellese
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24540 del 25/09/18
Manca la tutela delle riserve strategiche per uso potabile
Non si pone fine alla deroga per la riduzione del DMV ad un solo terzo per l'uso irriguo
Non si escludono le attività industriali o agricole inquinanti o potenzialmente inquinanti dalle aree di ricarica delle falde acquifere
Occorre prevedere la verifica della qualità dei corsi d'acqua nei loro tratti più a monte, dato che non è per nulla verosimile che esista un solo corso d'acqua elevato; la qualità elevata deve essere protetta e mantenuta come dice la DQA
Devono essere escluse le deroghe per strategicità nella tutela dei tratti di montagna di Sesia e Chiusella
Nelle Aree Protette/Rete Natura 2000/bacini < 10 km ² devono essere evitate nuove captazioni che non siano già consentiti da Piani d'Area
Il DMV delle captazioni pre-esistenti deve sempre essere rilasciato e ancor più nelle aree protette
Occorre che vengano assoggettate alle nuove norme anche tutte le opere autorizzate ma non

Legambiente e Pro Natura del Vercellese
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24540 del 25/09/18
iniziate
Occorre mantenere il Forum per la tutela delle acque
Le procedure previste nel Piano devono essere tutte di evidenza pubblica
Il rinvio al 2021 è indice di scarsa determinazione a conseguire gli obiettivi di tutela

Movimento Valledora
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24517 del 24/09/18
Sono presentate osservazioni a Art. 1, comma 2, lettera e); Art. 5, comma 1 e 2; Art. 11, comma 4; Art. 15 per specificarne i contenuti in maniera più dettagliata
Art. 14, comma 3 - proposta di integrazione: (...) la disposizione di cui al comma 1 è applicata anche alle istanze in itinere. Le opere già autorizzate ma non ancora realizzate o completate devono essere adeguate alle disposizioni ivi presenti.
Art. 24, comma 6 – proposta di modifica: Nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi di cui al comma 3 lettera a) non è ammessa la realizzazione di discariche.

Osservazioni pervenute dal comparto idroelettrico

Elettricità Futura
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24515 del 24/09/18
Relazione generale – cap. 3: si ribadisce quanto già osservato al PEAR; i principi espressi nel PTA risultano in controtendenza con la strategia energetica nazionale, con la disciplina incentivante e con i principi che mirano alla generazione distribuita.
Relazione generale – cap. 4: si segnala che il quadro di classificazione dei corpi idrici pare al momento soggetto ad un'eccessiva variabilità....sarebbe opportuno che solo ad un confronto coordinato tra stato, autorità di distretto e regioni si giungesse ad un set fisso di parametri da valutare
Relazione generale – cap. 5 (par. 5.5 e 5.9.2): si ribadisce quanto già osservato al PEAR; in particolare con riferimento alle aree non idonee si ribadisce che le stesse possono essere individuate previo espletamento di una approfondita istruttoria con riguardo non a categorie generalizzate ma solo a specifici siti

Elettricità Futura

OSSERVAZIONI

trasmesse con nota prot. 24515 del 24/09/18

Relazione generale – cap. 6:

- par. 6.2: sarebbe opportuno definire in maniera più dettagliata le modalità di individuazione dei fattori correttivi al DMV idrologico prevedendo l'istituzione di un tavolo di lavoro che possa ricomprendere oltre ad autorità di distretto e regioni anche tutti i portatori di interesse; si segnala inoltre la necessità di introdurre una nuova fase di sperimentazione

- par. 6.4.2: si sottolinea l'importanza che, al di là delle attività in corso nell'ambito dell'Osservatorio permanente, la regione mantenga la propria autonomia decisionale nell'individuazione di situazioni che richiedono l'attivazione delle deroghe

Relazione generale – cap. 7 (par. 7.2): auspichiamo che la revisione dei canoni in corso possa completarsi con la modifica anche dei canoni idroelettrici. Vorebbe la pena di affrontare anche il tema della destinazione dei canoni spesso utilizzati per finalità non di tipo ambientale

Allegato 4 – Verifica coerenza pianificazione territoriale e paesaggistica: al momento la verifica di coerenza sembra limitata solo alla pianificazione territoriale e paesaggistica occorrerebbe introdurre un'analisi di coerenza anche con le politiche energetiche

Art. 23: si chiede di non impedire a priori le concessioni idroelettriche ma di rimandare la decisione alla valutazione di compatibilità ambientale

Art. 38: è opportuno che le modalità gestionali dei rilasci siano commisurate alla fattibilità tecnico-economica. Si suggerisce di inserire nell'articolo dopo la parola "prescrive" le parole "ove tecnicamente e funzionalmente possibile, anche in considerazione delle caratteristiche proprie dei singoli impianti"

Art. 38 bis: a conclusione del comma 1, lettera a) si potrebbero inserire le parole "e comunque ove effettivamente sussista un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso dell'acqua a fini idroelettrici"

Art. 39: si ritiene che le disposizioni attuative di cui al comma 5 debbano tenere conto dei risultati delle sperimentazioni passate; si auspica che le modifiche al regolamento 8R/2007 tengano conto delle specificità degli impianti presenti in arco alpino (> 1500 m slm); si auspica inoltre l'inserimento nella norma di un rinvio alla dgr 28-7049/2018 e, a tal fine, si propone la modifica dell'art. 39, comma 7

Art. 40: nelle concessioni ad uso idroelettrico gli eventuali rilasci a favore dell'uso irriguo sono già normati

Art. 41: si chiede di individuare nell'articolo i prelievi soggetti alla misura della portata con relativi obblighi di installazione; si auspica inoltre che le eventuali modifiche al regolamento 7R/2007 mantengano le attuali possibilità di proroga/deroga

Art. 42: è di primaria importanza attivare un sistema virtuoso che induca ad un migliore uso dell'acqua

Enel Green Power

OSSERVAZIONI

trasmesse con nota prot. 24918 del 01/10/18

Enel Green Power
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24918 del 01/10/18
Art. 38, comma 3: si ritiene opportuno che le disposizioni attuative tengano conto anche della sostenibilità economica di eventuali nuovi bacini di demodulazione
Art. 38 bis: le future misure attuative devono tener conto di quanto indicato per il precedente articolo 38; sarebbe opportuno un riferimento alla compatibilità economica degli interventi di cui alla lettere b) e c) e la previsione in taluni casi di deroghe per il punto c)
Art. 39: si ritiene che le disposizioni attuative di cui al comma 5 debbano tenere conto dei risultati delle sperimentazioni passate
Art. 41: si chiede di individuare nell'articolo i prelievi soggetti alla misura della portata con relativi obblighi di installazione; si auspica inoltre che le eventuali modifiche al regolamento 7R/2007 mantengano le attuali possibilità di proroga/deroga
Art. 41: si sottopone all'attenzione la situazione di ridondanza delle misure in casi specifici

Assidroelettrica
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24805 del 24/09/18
Si ritiene strumentale l'ipotesi di realizzare solo grandi impianti che di fatto sono più impattanti. È allegata alla nota prot. 24805 del 24/09/18 un' analisi sulla direttiva derivazioni.

Osservazioni pervenute dai consorzi irrigui e dal comparto agricolo

ANBI
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24627 del 25/09/18
<p>Depurazione acque reflue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si ritiene che ai consorzi irrigui vada riconosciuto il ruolo di salvaguardia idraulica del territorio attraversato dal reticolo irriguo e per tanto sia previsto un riconoscimento economico (ad es. una quota parte della tariffa d'ambito); - si ritiene che i consorzi debbano essere coinvolti nella programmazione delle misure relative ai recapiti in corpi idrici artificiali, prevedendo ad esempio la partecipazione insieme ai comuni a stipule di convenzioni con il SII (ad es. art. 32, c. 2 NTA)
Agricoltura sviluppo rurale (art. 33): per quanto riguarda la gestione dei sistemi irrigui deve essere accettato dalla regione un ruolo attivo di ANBI nella stesura delle norme attuative

ANBI

OSSERVAZIONI

trasmesse con nota prot. 24627 del 25/09/18

Art. 39:

- si chiede di determinare il DMV/D.E. non solo come portata da rilasciare a valle delle derivazioni ma come quella da mantenere nei corpi idrici significativi, effettuando una valutazione complessiva per tratto e non puntuale che tenga conto specificatamente anche degli scambi tra acque superficiali e subalveo;

- si chiede di valutare attentamente la possibilità di inserire alcuni corpi idrici tra quelli in deroga dagli obiettivi ambientali;

- per i corsi d'acqua artificiali che non utilizzano l'acqua jemale a fini idroelettrici mantenere il D.E. tutto l'anno rappresenta un costo; si chiede pertanto di rivedere almeno l'aspetto concessorio introducendo l'uso ambientale non a pagamento

Art. 40:

- si chiede di partecipare al gruppo di lavoro previsto dal comma 9 ai fini della predisposizione del documento programmatico di cui al comma 8;

- sarebbe opportuno parallelamente agli incontri dell'Osservatorio distrettuale sugli utilizzi idrici attivare tavoli tra enti ed utilizzatori per i sottobacini interessati da carenza idrica

Art. 42:

- si parla di riuso delle acque reflue depurate senza far cenno alla proposta di regolamento UE sui requisiti minimi per il riutilizzo ai fini irrigui

Misura KTM08-P3-b038: si evidenzia che l'obiettivo di misurare il 70% dei volumi irrigui entro il 2019, oltre ad essere estremamente ambizioso non è accompagnato da un sostegno economico

Art. 33:

- si evidenzia che il mantenimento/ripristino della vegetazione spontanea o fasce tampone lungo i corsi d'acqua artificiale non può essere assicurato in quanto mal si coniuga con le esigenze di manutenzione e gestione;

- si evidenzia che eseguire interventi di ingegneria naturalistica al posto delle impermeabilizzazioni risulta in contrasto con il risparmio idrico elemento di condizionalità ex ante;

- si chiede di inserire i consorzi di irrigazione e bonifica tra i soggetti attuatori delle misure e in particolare della misura KTM02-P2- a009.

Associazione di irrigazione Ovest Sesia

OSSERVAZIONI

trasmesse con nota prot. 24834 del 27/09/18

Si richiede di tenere in debito conto, in ragione della valenza ambientale delle reti irrigue, le considerazioni esposte nella valutazione degli effetti dell'applicazione della riduzione del 5% dei prelievi idrici dai corsi d'acqua naturali

Consorzio di Irrigazione e Bonifica Est Sesia

OSSERVAZIONI

trasmesse con nota prot. 24531 del 25/09/18

Richiesta di tenere in debito conto, in ragione della valenza ambientale delle reti irrigue, le considerazioni espresse nella valutazione degli effetti dell'applicazione della riduzione del 5% dei prelievi idrici dai corsi d'acqua naturali

Il divieto di diserbo degli argini in ambienti di risaia implica una maggiore contaminazione di infestanti e la conseguente necessità di utilizzare fitofarmaci

Coldiretti

OSSERVAZIONI

trasmesse con nota prot. 24533 del 25/09/18

Relazione Generale: il Piano dovrebbe prevedere una più approfondita analisi della situazione economica della Regione Piemonte; in particolare né l'analisi economica svolta né la descrizione dei settori produttivi (determinanti) rispondono all'esigenza di fornire un quadro esaustivo della realtà economica, con particolare riguardo al comparto agricolo-zootecnico

Art. 21 e Misura KTM02-P2-a008: preoccupazione sull'ampliamento delle ZVN citata come possibilità futura e ripresa all'art. 21, comma 5 come decisione acquisita

Misura KTM02-P2-a011: si esprimono perplessità sull'efficacia della misura in quanto non adeguata all'accertamento delle responsabilità e "cavillosa" per ciò che attiene agli adempimenti amministrativi

Misura KTM02-P2-a012: si rileva che l'eventualità di sospensione dell'utilizzo dei concimi fosfatici non potrà essere assunta in assenza di una preventiva valutazione delle conseguenze agronomiche/produktive

Misura KTM03-P2-a013: con riferimento alle ZVF, si ritiene preferibile adottare l'approccio basato su iniziative di formazione, divulgazione confronto e consulenza tecnica

Art. 36, comma 2: desta preoccupazione l'obbligatorietà di applicazione del Codice di Buona Pratica agricola dei prodotti fitosanitari di cui al Reg. reg. 6/R/2014; si ritiene più opportuno fare esclusivo riferimento al PAN (art. 36, comma 1)

Con riferimento al divieto di uso del bentazone nelle aree di ricarica si ritiene opportuno prevedere la possibilità di derogare in casi specifici a questa prescrizione

Misura KTM07-P3-a029 e art. 39: si esprimono perplessità sull'adeguata valutazione degli effetti dell'applicazione della misura

Misura KTM07-P3-b032: non sembrano emergere alcune criticità quali: l'inadeguatezza degli strumenti per la valutazione dell'effettivo fabbisogno netto irriguo, impossibilità di pianificare per gli sviluppi futuri le specie da mettere a dimora, difficoltà degli enti coinvolti nel rinnovo delle concessioni per la revisione delle utilizzazioni in atto

Misura KTM08-P3-a034 e art. 40, commi 5, 6, 8 e 10: il PTA avrebbe dovuto comprendere uno studio organico sulle possibili azioni da adottare per aumentare la disponibilità di acqua nel periodo estivo prevedendo interventi strutturali funzionali a mitigare le criticità future

Misura KTM08-P3-b038: si evidenzia che l'obiettivo di misurare il 70% dei volumi irrigui entro il 2019, oltre ad essere estremamente ambizioso non è accompagnato da un sostegno economico

Misura KTM02-P2-a009 e art. 33: non emerge con chiarezza la reale volontà e la portata di quanto previsto dalla norma; quanto proposto non può essere condiviso e se ne chiede lo stralcio integrale.

Coldiretti
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24533 del 25/09/18
Misura KTM09/10/11 e art. 42: osservazioni relative alla determinazione dei costi ambientali con riferimento alle ricadute positive sulla comunità del comparto agricolo
Art. 23: non è chiaro il riferimento all'Allegato 3 della parte III del d.lgs. 152/2006 che è relativo a "Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato dalle attività antropiche"
Art. 24: si ritiene necessaria una preventiva analisi volta all'individuazione delle colture che utilizzano sostanze pericolose (tipo E1 ed E2) al fine di valutare se debba essere prevista una loro limitazione
Art. 25: si chiede se il regolamento regionale 15/R/2006 mantenga i suoi effetti (in particolare art. 7, c. 3)
Art. 34: non apporta elementi di novità e non sembra rappresentare un fattore di maggiore chiarezza. Se ne auspica lo stralcio integrale
Art. 35: si chiede di sostituire le parole " ... devono essere adottate tecniche ... " con le parole "... verrà incentivata l'azione di tecniche ..."
Art. 38: osservazioni inerenti le operazioni di svasso e spurgo degli invasi
Art. 38 bis: al comma 1, lettera a) dopo la parola " <i>potabile</i> " si chiede di aggiungere le parole " <i>ed irriguo</i> "
Si chiede il riconoscimento del ruolo dei soggetti portatori non solo a livello consultivo ma anche in fase di pianificazione e stesura dei regolamenti

Confagricoltura
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24254 del 21/09/18
Si chiede che venga riconosciuto al settore agricolo (aziende agricole e consorzi irrigui) un importante ruolo di salvaguardia idraulica e quindi sia previsto un riconoscimento economico
Si chiede che nel PTA venga previsto, per quanto riguarda la gestione dei sistemi irrigui, un ruolo attivo del comparto irriguo in fase di stesura delle disposizioni attuative
Art. 33: difficoltà di applicazione della misure inerente le fasce tampone
Si evidenzia che l'esecuzione di interventi di ingegneria naturalistica lungo i canali al posto di impermeabilizzazioni del fondo e delle sponde risulta in contrasto con la necessità di ridurre le perdite
Si chiede di inserire i consorzi di irrigazione e bonifica tra i soggetti attuatori delle misure e in particolare della misura KTM02-P2- a009
Art. 39: si chiede di determinare il DMV/D.E. non solo come portata da rilasciare a valle delle derivazioni ma come quella da mantenere nei corpi idrici significativi, effettuando una valutazione complessiva per tratto e non puntuale
Art. 40: si chiede di partecipare al gruppo di lavoro previsto dal comma 9 ai fini della predisposizione del documento programmatico di cui al comma 8

Confagricoltura
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24254 del 21/09/18
Art. 42: si chiede di far emergere la dimensione ecosistemica dell'irrigazione, valorizzando i benefici generali della pratica irrigua
Art. 42: si parla di riuso delle acque reflue depurate senza far cenno alla proposta di regolamento UE sui requisiti minimi per il riutilizzo ai fini irrigui
Misura KTM08-P3-b038: si evidenzia che l'obiettivo di misurare il 70% dei volumi irrigui entro il 2019, oltre ad essere estremamente ambizioso non è accompagnato da un sostegno economico

CIA – Confederazione Italiana Agricoltori
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24456 del 24/09/18
Art. 33: - per gestire al meglio l'applicazione della misura delle fasce tampone occorre procedere alla stesura di regolamenti specifici coinvolgendo consorzi irrigui ed agricoltori. È necessario inoltre prevedere adeguati strumenti finanziari di sostegno (PSR). - il divieto di diserbo degli argini in ambienti di risaia implica una maggiore contaminazione di infestanti e la conseguente necessità di utilizzare fitofarmaci.
Art. 39/40: si chiede di determinare il DMV/D.E. non solo riferito al singolo corpo idrico ma effettuando una valutazione complessiva per tratto; occorre inoltre valutare possibilità di inserire alcuni corpi idrici tra quelli in deroga per salvaguardare l'economia agricola.
Art. 42: è necessario prevedere e procedere alla costruzione di invasi; la misurazione dei volumi va incoraggiata anche con adeguati strumenti finanziari.

Consorzio Rogge Campagna e San Marco
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24451 del 24/09/18
Relazione generale, par. 2.1.3: osservazione relativa alla modalità di individuazione dei corpi idrici artificiali
Relazione generale, par. 3.3: osservazione relativa alla valutazione degli impatti correlati agli impianti idroelettrici
Relazione generale, classificazione corpi idrici superficiali: censimento dei corpi idrici approssimativo e che ricalca pedestremente il PTA 2007
Art. 33: quanto previsto dalla norma contrasta con il R.D. 523 del 1904, art. 96, comma 1, lettera f
Rapporto Ambientale, pag. 29: osservazioni su misure di mitigazione dell'impatto diffuso per aree specifiche – area risicola
Rapporti tra consorzi irrigui e P.A.: alla luce delle considerazioni svolte si chiede che i consorzi irrigui siano coinvolti nel SII

Consorzio Rogge Campagna e San Marco
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24451 del 24/09/18
Deflusso ecologico: occorre definire quale debba essere il D.E. necessario agli alvei derivati
Revisione Canoni: osservazioni su revisione metodo di determinazione canoni (ad ese. Utilizzando "realmente "il principio chi usa paga)

Consorzio dei Canali del Canavese
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24510 del 24/09/18
Relazione generale capitolo 2: - nella tabella a pag. 19-21 viene indicata una lunghezza errata del Canale di Caluso; - si chiedono delucidazioni in merito al significato di "restituzioni"
Relazione generale – capitolo 3 (paragrafo 3.1.5 S.I.I.) e capitolo 7: si chiede che nell'analisi economica venga tenuto conto degli aspetti evidenziati e che la Regione possa prevedere l'inserimento dei Consorzi nel S.I.I.
Relazione generale – capitolo 7 (pag. 200, terzo capoverso): richiesta di chiarimenti relativi al canone di concessione nel caso di usi plurimi (irriguo ed idroelettrico)
Relazione generale – capitolo 8 (pag. 220 – 229 – 231): si fa fatica ad orientarsi nel dedalo degli osservatori
Relazione generale – Allegato 2 (Analisi Pressioni): non è chiaro il metodo di individuazione delle pressioni con riguardo al Canale di Caluso; ne deriva che non risulta comprensibile il legame tra pressioni e misure. In base alle pressioni evidenziate si ritiene ci possano essere i presupposti per rientrare tra gli attori del SII
Misura KTM08-P3-b038: la misura grava totalmente sui consorzi, si chiede perchè non sia possibile prevedere alcun sostegno per l'installazione dei misuratori
Art. 39 e Art. 40 e KTM07-P3-a029: si chiede che venga predisposto uno studio sul bacino dell'Orco che valuti potenzialità idrologiche e componenti ambientali
Art. 32: si richiedono chiarimenti sulle acque di prima pioggia, si chiede se queste debbano essere depurate nel caso di strade nuove con scarico nel canale irriguo

Salussola Ambiente è Futuro
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 26832 del 12/10/18
Art. 1, comma 2, lettera e) integrare con riferimento ai fini ambientali
Art. 5, comma 1 e 2 si chiede di sottolineare che le norme di piano non sono meri indirizzi, bensì strumenti cogenti e operativi di governo del territorio
Art. 11, comma 4: integrare con ... incontri e dibattiti periodici coinvolgendo anche la competente

Salussola Ambiente è Futuro

OSSERVAZIONI

trasmesse con nota prot. 26832 del 12/10/18

commissione consiliare

Art. 14, comma 3 - proposta di modifica:

...La disposizione di cui al comma 1 è applicata anche alle istanze in itinere. Le opere già autorizzate ma non ancora realizzate o completate devono essere adeguate alle disposizioni ivi presenti.

Art. 15 (abrogato) si chiede di reintrodurre la parte di definizione ora abrogata

Art. 24, comma 6 – proposta di modifica:

Nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi di cui al comma 3, lettera a) non è ammessa la realizzazione di discariche

Comitato Tutela Fiumi Biella

osservazioni trasmesse con nota prot. 24425 del 24/09/18

Sono state presentate OSSERVAZIONI ai seguenti articoli:

Art. 1 comma 2 : commisurare gli usi alla disponibilità, per evitare di far fronte agli effetti climatici solo con operazioni di accumulo. Proposta di modifica:

b) agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili commisurando gli utilizzi alle disponibilità.

e) contribuire, prioritariamente ai fini ambientali, alla mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità.

Art. 2 comma 2: l'aggiunta di ulteriori "finalità" rischia di produrre re-interpretazioni fuorvianti rispetto alle finalità delle misure già individuate dal Piano di Gestione PO. Si suggerisce di cancellare tale riferimento e limitare l'azione alle "modalità".

Art. 2 comma 4: in questo comma viene di fatto definito un bilanciamento tra tutela e politiche territoriali, agricole ove la gerarchia della norma di tutela pare in subordine. Sostituire le parole "sulla base di" con le parole "tenendo conto"

Art. 5 comma 1: in tale comma possono essere richiamati gli aspetti di vincolo del piano cancellati con l'abrogazione del comma 3 del vigente PTA. Proposta di modifica: 1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore con prescrizioni vincolanti ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.....

Art. 5 comma 2: considerare le eccezioni previste dalle NTA, ovvero che ad alcuni enti di tutela ambientale (ad esempio gli enti di gestione di aree protette) è dato mandato, non solo di coordinamento e redazione in conformità ma anche di ulteriore definizione delle misure. Proposta di modifica: E' fatta salva, ai fini della tutela ambientale, la facoltà di adottare misure più cautelative di quelle contenute nel PTA.

Art. 5 comma 4: escludere la speciosità dei contrasti con il contenuto cartografico che inficiano la norma stessa. Proposta di modifica:ai quali esse fanno esplicito riferimento; le modifiche normative, assunte a seguito di contrasti con le indicazioni cartografiche sono di esclusiva competenza del Consiglio Regionale.

Art. 11 comma 4: mantenere il forum per ridurre il rischio che il coinvolgimento non sia più fondato sul confronto tra posizioni, espresse de visu e dibattute, ma si riduca alla sola acquisizione di pareri via telematica. Proposta di modifica:la Regione promuove il coinvolgimento e il confronto dei soggetti sociali, economici e culturali direttamente interessati istituendo un tavolo di confronto

Comitato Tutela Fiumi Biella

osservazioni trasmesse con nota prot. 24425 del 24/09/18

Sono state presentate OSSERVAZIONI ai seguenti articoli:

permanente ed anche attraverso l'uso di piattaforme informatiche.

Art. 14 commi 1, 2 e 3: il tema è "le misure di salvaguardia" e non "le norme di salvaguardia". Occorre meglio precisare per le istanze in itinere onde evitare speciose interpretazioni. La "misura di salvaguardia" dovrebbe essere indicata per tutte le disposizioni di piano e non solo per gli articoli 23 e 24 delle NTA.

Art. 15 (abrogato): si ritiene più opportuno recuperare la disposizioni contenuta nella versione di aprile 2018, con alcune implementazioni ed integrazioni. E' importante definire con esattezza la giusta l'interpretazione terminologica che, in caso di contenzioso può aiutare a risolvere contrasti.

Art. 18 comma 2 lett. a): nella bozza di aprile, al comma 2 punto a) si faceva giusto riferimento anche al mantenimento dello stato ecologico "elevato" dove già presente (obbligo che deriva espressamente dalla DQA). Non si capisce perché questa previsione sia stata elusa. Proposta di modifica: a) per i corpi idrici superficiali naturali sia mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità corrispondente allo stato "buono" ecologico e chimico; sia altresì mantenuto, ove già esistente, lo stato ecologico "elevato"

Art. 18 commi 3 e 4: occorrerebbe che nell'articolo le deroghe siano tutte trattate con lo stesso rilievo e puntualità. Proposta di modifica: 3. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, sono previste deroghe agli obiettivi dei corpi idrici, come riportato nell'allegato 1 della Relazione generale. Le deroghe non hanno carattere sistemico ma sono individuate e giustificate puntualmente, in rapporto alle specifiche condizioni e pressioni sul CI interessato.

4. La deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, lettera c), della direttiva 2000/60/CE, fatte salve le procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza previste dalla normativa vigente è ammessa solo per progetti che sono stati considerati di rilevanza energetica nella pianificazione Regionale

Art. 18 comma 5: occorre considerare, tra le condizione di esclusione delle deroghe di cui ai commi 4 e 5, anche le aree inidonee individuate ai sensi del DM 2010, definite nel PEAR. Proposta di modifica: aggiungere il punto e) alle "aree inidonee" FER idroelettriche individuate nel PEAR ai sensi del DM MISE settembre 2010

Art. 19 comma 1 lett. d): si valuta molto ristretta l'area di tutela, meglio una formulazione che apra la possibilità di riconoscimento ad altre realtà.

Art. 19 comma 2 lett. c): non si comprende perché condizionare il divieto solo laddove le opere "alterino sensibilmente" il regime di portate. Proposta di modifica:è fatto divieto di rilascio di concessioni di derivazione d'acqua, comprese le concessioni di derivazione già assentite ma non ancora realizzate con portate derivate superiori a 10 l/sec.

Art. 23 comma 1 lett. a), b), c), d) e f), commi 2 e 3: viene di fatto demandata ai vari enti gestori la definizione delle tutele nelle aree protette, ovvero tali tutele non sono più definite con il PTA dal Consiglio Regionale. Tale delega aumenta il rischio di elevata discrezionalità e difformità.

Art. 23 comma 4: si suggerisce di invertire l'ordine, prima il potabile, poi le altre fattispecie.

Art. 23 comma 5: occorre fare riferimento anche al mantenimento di condizioni "quantitative", non solo a quelle qualitative e morfologiche. Proposta di modifica:..... il rapporto tra portata derivata e portata naturale non deve essere superiore a 1/10.

Art. 23 comma 6: l'autorità concedente è tenuta a richiedere l'integrazione delle domande, non si può considerare tale disposizione una facoltà. Proposta di modifica: Le domande di concessione di derivazione di acque ricadenti nelle aree a elevata protezione istituite nei precedenti commi dovranno essere integrate con la documentazione di compatibilità ambientale del prelievo, in osservanza delle disposizioni ambientali vigenti ed introdotte dal presente piano.

Comitato Tutela Fiumi Biella

osservazioni trasmesse con nota prot. 24425 del 24/09/18

Sono state presentate OSSERVAZIONI ai seguenti articoli:

Art. 24 comma 6: si può specificare che sono manufatti in cemento amianto, ovvero inertizzati e stabilire delle misure o monitoraggi specifici per le acque sotterranee, falda superficiale e profonda. Proposta di modifica: Nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi di cui al comma 3, lettera a) non è ammessa la realizzazione di discariche per rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelle per "rifiuti contenenti amianto" (si rimanda, per la classificazione, alla specifica normativa di settore). I gestori delle discariche ammesse in tali aree sono tenuti a svolgere un più approfondito monitoraggio delle acque sotterranee in relazione ai fattori di rischio per la salute umana correlati ai materiali depositati.

Art. 28 comma 4 (abrogato): ripristino del comma 4

Art. 33 commi 1 e 6: si suggerisce di includere in tale norma anche la tutela dell'alveo.

Art. 38 bis: la capacità di invaso deve essere utilizzata non solo per le finalità proprie dell'invaso ma per assicurare standard nei rilasci maggiori di quelli definiti con il solo deflusso ecologico. Proposta di modifica: c) miglioramento delle modalità gestionali, con particolare riguardo alla modulazione dei rilasci, limitando gli effetti delle variazioni di portata e garantendo - a compensazione - un deflusso in alveo mai inferiore alla Q274.

Art. 39 comma 4: le date indicate non illustrano una volontà di accelerare il percorso di adeguamento alla DQA, si richiede di rivedere le date.

Art. 39 comma 5: le date indicate non illustrano una volontà di accelerare il percorso di adeguamento alla DQA, si richiede di rivedere le date.

Art. 38 comma 6: Perché non tenere conto dei cicli biologici e riproduttivi delle popolazioni non autoctone in un contesto di acceso dibattito se considerare o meno alcune specie alloctone o autoctone? Proposta di modifica: Le operazioni previste ai commi 4 e 5 sono eseguite in periodo idrologico diverso da quello di magra e tengono conto dei cicli biologici delle popolazioni ittiche di maggior rilievo e pregio naturalistico presenti nei corpi idrici, con particolare riferimento al periodo riproduttivo e delle prime fasi di sviluppo.

Art. 39 comma 7: occorre almeno distinguere tra "disposizioni" e le "deroghe" descritte nel RR 8R/2007. Proposta di modifica: 7. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8 ad eccezione: a) della deroga disciplinata all'art 9 comma 1 e 2 del RR 8/R/2007; ovvero dalla data di adozione del presente Piano di Tutela e fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 5 la deroga sopra richiamata è definita nella misura di 4/5 del DMV anziché in 1/3 del DMV. b) Nelle aree ad alta protezione di cui all' art.23 comma 1 lettere a), b), c), d) , nel calcolo del DMV ,dovrà essere in ogni caso applicato un coefficiente di naturalità N non inferiore a 2 e rispettato il rapporto massimo di 1/3 tra portata naturale e portata derivata.

Art. 40 comma 1: non si comprende la esclusione dall'elenco dei protocolli di gestione dinamica delle criticità quantitative stagionali.

Art. 40 comma 2: vengono previsti impropriamente solo gli accorpamenti dei consorzi di secondo grado. Proposta di modifica: Il riordino irriguo, con l'obiettivo di far coincidere territorialmente tra loro bacino idrografico e comprensorio irriguo, è perseguito attraverso la progressiva integrazione delle reti e delle gestioni irrigue dei consorzi....

Art. 40 comma 4: la norma in passato ha portato alla verifica del bilancio per comprensorio agrario e non per sottobacino idrografico (caso Sesia trattato separatamente per sponda). Proposta di modifica: La revisione dei titoli di concessione dei prelievi a scopo irriguo è effettuata, contestualmente nell'ambito di ciascun sottobacino idrografico, sulla base della complessiva verifica degli effettivi fabbisogni netti irrigui dei vari comprensori agrari presenti nel sottobacino idrografico.

Comitato Tutela Fiumi Biella

osservazioni trasmesse con nota prot. 24425 del 24/09/18

Sono state presentate OSSERVAZIONI ai seguenti articoli:

Art. 40 comma 5: si ritiene che la modalità che obbliga alla “intesa” e “incentivano” sia troppo limitante per avviare iniziative. Proposta di modifica: Nei sottobacini idrografici caratterizzati da squilibri del bilancio idrico, la Regione, le province e la Città metropolitana di Torino, sentiti i consorzi irrigui, incentivano, ed eventualmente prescrivono, l'adozione di misure per l'utilizzazione delle acque captate dalla falda freatica in funzione di irrigazione di soccorso.

Art. 40 comma 6: si propone di estendere la gestione combinata ai diversi sottobacini.

Art. 40 comma 8: la dizione “un fabbisogno non ulteriormente riducibile” stride con la sempre sostenuta volontà regionale di “commisurare gli utilizzi alla disponibilità di risorsa” e si presta ad elevatissima discrezionalità.

Art. 40 commi 9, 10, 11 e 12: con questi commi viene dato eccessivo ruolo ai “tecnici” ed agli “aspetti idrologici”, la non assogettabilità a VAS del documento programmatico dovrebbe, inoltre, essere meglio argomentata.

Art. 41 commi 2 e 3: la “gradualità necessaria” pare essere un eufemismo a conferma della estrema dilazione dei termini di questa misura, prorogata anno dopo anno e mai entrata in vigore.

Art. 42 comma 3: correggere al plurale “i principi”; specificare che i costi ambientali possono essere valutati con l'introduzione di coefficienti maggiorativi sul canone e con la metodologia PES in sede di rilascio o rinnovo concessione di derivazione.

Art. 42 comma 11: nell'articolo 42 si valutano da una parte i costi ambientali dei prelievi e poi si focalizza sulla realizzazione di infrastrutture mirate anche all'efficientamento ed in grado di fare fronte agli effetti dei cambiamenti climatici. Quanto è però in parte richiamato nelle varie relazioni di PTA circa gli obblighi di DQA art. lo 9 , non si traduce nelle NTA in disposizioni che portino ad un adeguamento del contributo e politiche dei prezzi dell'acqua per il settore degli usi industriali e agricoli pari a quelle in vigore per l'utenza civile. Proposta di modifica (aggiunta): A tal fine, così come già avviene per le famiglie, le tariffe del settore industriale e irriguo sono determinate dal 31/12/2018 attribuendo a carico di questi settore, in prima applicazione, non meno del 30% dei costi di investimento delle infrastrutture realizzate al loro esclusivo servizio.

Art. 46: meglio richiamare quanto disciplinato all'articolo 14, diversamente si possono innescare confusioni interpretative. Proposta di modifica: Fino all'adozione delle disposizioni di attuazione previste dal presente piano continuano ad applicarsi, fatto salvo quanto definito all'articolo 14, le disposizioni attuative adottate ai sensi del piano di tutela delle acque approvato con d.c.r. n. 117-10731 del 13 marzo 2007.

Osservazioni pervenute dagli enti di governo del servizio idrico integrato

ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N. 1 “VCO, PIANURA NOVARESE”

OSSERVAZIONI

trasmesse con nota prot. 24342 del 24/09/18

Allegato 3, par. 2 Norme di Piano: è richiesto il mantenimento dell'individuazione dell'area di riserva del settore centrale del corpo idrico GWB-P1 “pianura Novarese-Biellese-Vercellese” nell'intorno del comune di Mandello Vitta e Castellazzo Novarese (NO), come rappresentata nella Tav. 7 di Piano.

Art. 42, è richiesto l'inserimento di una nuova voce dell'elenco di misure a cui gli EgATO devono conformare la propria programmazione per contribuire ad un uso razionale della risorsa idrica, specificamente la progressiva installazione di misuratori per ogni punto di consegna e, laddove

ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N. 1 "VCO, PIANURA NOVARESE"

tecnicamente possibile, per ogni singola utenza.

ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N. 2 "BIELLESE, VERCELLESE, CASALESE"

OSSERVAZIONI

trasmesse con nota prot. 23415 del 11/09/18

Art. 20, comma 1 e 3: in merito agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane devono essere individuati quali misure e quali limiti imporre (DGR 7-10588/2009)

art. 42, comma 5, a): l'EgATO chiede di riformulare il testo come segue: *a) alla progressiva sostituzione delle fonti di prelievo da corpi idrici con compromissioni qualitative o quantitative in atto o particolarmente vulnerabili, nonché delle captazioni tipologicamente inadeguate o comunque economicamente poco sostenibili, specialmente se già sussistono alternative di approvvigionamento*

ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N. 3 "TORINESE"

OSSERVAZIONI

trasmesse con nota prot. 24534 del 25/09/18

Allegato 3, par. 2 Norme di Piano: è richiesta l'integrazione della Tav. 7 di Piano con:

- le aree già destinate a prelievi potabili di importanza strategica da preservare e che si prevede di incrementare, tra cui le parti alte dei bacini idrografici dei torrenti Stura di Val Grande e Stura di Ala, il bacino di Pian della Mussa in dx e sx del torrente Stura in comune di Balme, il bacino afferente alla diga di Rochemolles in comune di Bardonecchia.

- le aree oggetto di prelievo di interventi di grande infrastrutturazione acquedottistica programmati nel Piano d'Ambito negli anni futuri, tra cui la parte alta del bacino del torrente Pellice.

È inoltre richiesta un'attenta valutazione delle zone di riserva inserite nella tav. 8 del PTA vigente e non più riproposte nell'attuale tav. 7 nonché la specificazione nelle Norme di Piano che eventuali concessioni per usi diversi dal potabile nelle zone di riserva vengano assentite a titolo precario.

Art. 32, si chiede di specificare che non rientrano nelle competenze del servizio idrico integrato le attività di raccolta delle acque meteoriche connesse alla difesa idrogeologica del territorio.

Fanghi di depurazione: è chiesto l'inserimento di una apposita norma inerente lo smaltimento dei fanghi di depurazione prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N. 4 "CUNEESE"

OSSERVAZIONI

trasmesse con nota prot. 21303 del 06/08/18

Art. 24 Zone di protezione: è richiesta l'integrazione dell'Allegato 3 alle Norme di Piano e della Tav. 7 di Piano come descritto nella nota di osservazioni e negli elaborati grafici allegati

ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N. 4 "CUNEESE"
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 21303 del 06/08/18
Concessioni a derivare ad uso potabile: l'EgATO chiede che venga prevista una procedura semplificata per le concessioni ad uso potabile ed il riconoscimento a fini concessori del valore cogente degli atti di programmazione d'Ambito, come descritto nella nota di osservazioni.
Art. 25 Aree di salvaguardia: l'EgATO solleva la criticità della delimitazione delle aree di salvaguardia in aree montane, laddove la perimetrazione entrerebbe in conflitto con l'utilizzo zootenico estivo dei territori. Richiesta di armonizzare gli aspetti attuativi della norma.

ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N. 5 "ASTIGIANO, MONFERRATO"
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 23893 del 17/09/18
Art. 24 Zone di protezione: è richiesta l'integrazione dell'Allegato 3 alle Norme di Piano e della Tav. 7 di Piano come descritto nella nota di osservazioni e negli elaborati grafici allegati
Portata massima: è richiesto di inserire nel Piano la linea interpretativa secondo la quale la portata massima di concessione dovrebbe essere assunta pari al valore reale di portata emunta. Viene richiesto inoltre il riconoscimento del concetto di "portata emunta dal campo-pozzi", in alternativa alla portata del singolo pozzo, per consentire la rotazione e la variazione delle portate realmente emunte dai diversi pozzi.
Art. 32 Acque meteoriche: si chiede una revisione delle Norme finalizzata al miglioramento nella gestione delle acque bianche

ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N. 6 "ALESSANDRINO"
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24450 del 24/09/18
Relazione generale, pag. 57: sono proposte due linee di intervento, una a carattere normativo per consentire e facilitare lo smaltimento/recupero dei fanghi; l'altra a carattere strutturale agevolando nuove linee di finanziamento la realizzazione di impianti per il trattamento dei fanghi. Proposta istituzione di un tavolo tecnico
Art. 24 Zone di protezione: si chiede di specificare che l'areale interessato da eventuali nuovi dati per l'aggiornamento della perimetrazione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi può anche essere a scala di ATO, dove non coincidente con la provincia.
Si chiede anche che per la perimetrazione delle aree di ricarica siano considerati due ulteriori elementi: le modalità di alimentazione del corpo idrico sotterraneo e l'utilizzo che viene riservato all'acquifero a valle. Si chiede di inserire tra i costi ambientali della tariffa del servizio idrico una misura di compensazione per l'imposizione di restrizioni e vincoli sul territorio.

Osservazioni pervenute dalle università e dagli enti di ricerca

Accademia di Agricoltura di Torino

OSSERVAZIONI

trasmesse con nota prot. 25398 del 03/10/18

Vulnerabilità dei corpi idrici:

- si ritiene che ai consorzi irrigui vada riconosciuto il ruolo di salvaguardia idraulica del territorio attraversato dal reticolo irriguo e per tanto sia previsto un riconoscimento economico (ad es. una quota parte della tariffa d'ambito);

- si ritiene che i consorzi debbano essere coinvolti nella programmazione delle misure relative ai recapiti in corpi idrici artificiali, prevedendo ad esempio la partecipazione insieme ai comuni a stipule di convenzioni con il SII (ad es. art. 32, c. 2 NTA)

L'imposizione di fasce tampone, se non governata, potrebbe portare ad avere imponenti fasce boscate in fregio anche a corsi d'acqua dalla esclusiva vocazione irrigua

Il divieto di utilizzi di fitosanitari lungo gli argini nelle zone risicole rappresenta un limite per tutto il reticolo minore, più che di divieto si dovrebbe parlare di governo; si evidenzia anche il problema della transitabilità delle sponde

Per quanto riguarda la gestione dei sistemi irrigui deve essere accettato dalla Regione un ruolo attivo di ANBI nella stesura delle norme attuative

Si concorda con il principio "chi inquina paga" a patto che l'imposizione sia equamente ripartita tra tutti i responsabili

Art. 39:

- si chiede di determinare il DMV/D.E. non solo come portata da rilasciare a valle delle derivazioni ma come quella da mantenere nei corpi idrici significativi, effettuando una valutazione complessiva per tratto (e non puntuale) che tenga conto specificatamente anche degli scambi tra acque superficiali e subalveo;

- si chiede di valutare attentamente la possibilità di inserire alcuni corpi idrici tra quelli in deroga dagli obiettivi ambientali

Art. 40:

- si chiede di partecipare al gruppo di lavoro previsto dal comma 9 ai fini della predisposizione del documento programmatico di cui al comma 8;

- sarebbe opportuno parallelamente agli incontri dell'Osservatorio distrettuale sugli utilizzi idrici attivare tavoli tra enti ed utilizzatori per i sottobacini interessati da carenza idrica

Art. 42:

- con riferimento al principio chi inquina/usa paga si evidenzia che dovrebbe essere meglio valutato il consumo dell'acqua rispetto ai benefici generati dalla pratica irrigua

- si parla di riuso delle acque reflue depurate senza far cenno alla proposta di regolamento UE sui requisiti minimi per il riutilizzo ai fini irrigui

Misura KTM08-P3-b038: si evidenzia che l'obiettivo di misurare il 70% dei volumi irrigui entro il 2019, oltre ad essere estremamente ambizioso non è accompagnato da un sostegno economico

Con riferimento all'obiettivo dell'equilibrio del bilancio idrico, nel PTA si riprendono le misure relative alla riduzione del 5% dei prelievi ed all'applicazione del D.E. ma si fa appena cenno alle politiche settoriali cointeressate come ad es. quelle che mirano all'introduzione delle tecnologie per l'agricoltura di precisione; è inoltre necessario ricorrere all'accumulo di acque mediante la costruzione di invasi; va altresì valutato con attenzione il ricorso a metodi di irrigazione innovativi in funzione degli areali e delle colture

Accademia di Agricoltura di Torino
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 25398 del 03/10/18
<p>Art. 33:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si evidenzia che il mantenimento/ripristino della vegetazione spontanea o fasce tampone lungo i corsi d'acqua artificiale non può essere assicurato in quanto mal si coniuga con le esigenze di manutenzione e gestione; - si evidenzia che eseguire interventi di ingegneria naturalistica al posto delle impermeabilizzazioni risulta in contrasto con il risparmio idrico elemento di condizionalità ex ante; - si chiede di inserire i consorzi di irrigazione e bonifica tra i soggetti attuatori delle misure e in particolare della misura KTM02-P2- a009.
Misure KTM0506-P4-a113 e KTM06-P4-a023: osservazioni sull'efficacia delle misure previste dai programmi di gestione dei sedimenti

CNR (ISE)
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24255 del 19/09/18
Relazione di incidenza, tabella 2: si riscontrano imprecisioni per il sito RN 200 IT 1140011 (Val Grande); si evidenziano inoltre imprecisioni rispetto alla classificazione del tipo di scorrimento
Tavola di piano 1: nella tavola il territorio del VCO è suddiviso in due bacini, Toce e Ticino; in realtà i bacini sono di più, tanto da potere essere considerati sottobacini e trattati nel PTA
Tavola 6 di piano: il Rio Pogallo viene indicato come corpo idrico di riferimento, inserendo però erroneamente nella carta un tratto del torrente San Bernardino
Si pone il quesito se non siano stati valutati i siti di riferimento per i corpi idrici lacustri in Piemonte
<p>In considerazione della tabella di coerenza interna riportata nel rapporto ambientale, considerando tra gli obiettivi specifici il D3 "Colmare le lacune conoscitive e costituire una rete della conoscenza multidisciplinare" si chiede per tutta l'area del bacino imbrifero del Lago Maggiore l'applicazione delle seguenti misure:</p> <p>KTM13-P1-b046</p> <p>KTM14-P1P2-b091</p> <p>KTM14-P3-a071</p>
Rapporto ambientale pag. 25: si osserva che i corsi d'acqua del bacino imbrifero del Lago Maggiore sono tutti in qualità buona (cartina); in base a studi effettuati dal CNR risultano presenti invece pesanti alterazioni idromorfologiche in molti tratti dei principali affluenti del Toce

CNR (ISE)
OSSERVAZIONI
<p>trasmesse con nota prot. 24255 del 19/09/18</p> <p>Facendo riferimento agli obiettivi specifici del PdGPO, si chiede particolare attenzione e approfondimenti per i corsi d'acqua e i laghi afferenti al bacino imbrifero del Lago Maggiore in riferimento alle misure:</p> <p>KTM06-P4-a020 KTM07-P3-a029 KTM26-P5-a105 KTM14-P4-a049 KTM14-P4-b084 KTM14-P5-a054 KTM26-P5-a107</p> <p>Si chiede inoltre di rivedere le priorità di monitoraggio dei corsi d'acqua e dei laghi mettendo in priorità 1 tutto quello che si trova nel bacino del fiume Toce e in priorità 2 gli altri affluenti del Lago Maggiore</p>
<p>In relazione ai cambiamenti climatici si riportano osservazioni finalizzate a migliorare l'efficacia delle seguenti misure</p> <p>KTM06-P4-v027 KTM08-P3-a034 KTM14-P3-b081 KTM14-P3-a050</p> <p>Si rileva inoltre che l'unica misura specifica sull'adattamento ai cambiamenti climatici è la KTM24-P3-b102, mentre sarebbe opportuno inserire anche altre misure specifiche</p>
<p>Sintesi non tecnica, tabelle di correlazione tra fattori ambientali e socio economici e pilastri di intervento: sono da inserire le crocette su tutta la riga che riporta l'intestazione "servizi ecosistemici" e sulla colonna "P4-servizi ecosistemici ..."</p>

Politecnico di Torino
OSSERVAZIONI
<p>trasmesse con nota prot. 24601 del 25/09/18</p> <p>Art. 41: si rileva la necessità di specificare meglio le modalità con cui la misurazione delle portate e dei volumi derivati e restituiti o scaricati deve essere effettuata</p> <p>Art. 39: si propone di adottare la metodologia MesoHABSIM inserendola formalmente nel PTA</p> <p>Relazione generale – pag. 222: sarebbe opportuno recuperare quanto emerso dallo studio commissionato dalla Regione Piemonte (Claps et al., 2007) valutando l'opportunità di aggiornarlo, anche alla luce dell'avvio di altre previsioni di costruzione di capacità di invaso, quale ad esempio Serra degli Ulivi nel cuneese</p>

Politecnico di Torino
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24601 del 25/09/18
Paragrafo 8.3.1 - Progetti europei: all'elenco riportato nel documento sarebbe opportuno aggiungere il progetto RENERFOR, di stretta attinenza con le tematiche del PTA
In relazione alla tematica dei cambiamenti climatici viene richiesto quanto segue: all'interno del Programma di Misure compare una sola misura relativa alla predisposizione del Piano di Gestione delle Siccità (misura KTM24-P3-b102); sarebbe auspicabile che la Regione Piemonte sviluppasse anche localmente la tematica avviando, per esempio, delle attività di ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze. Sarebbe necessario inoltre approfondire le conoscenze sugli approcci quantitativi alla pianificazione e gestione della risorsa idrica in presenza cambiamenti climatici e formulare linee guida per la loro trattazione in ambito progettuale

UNITO – Dip. Di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24623 del 25/09/18
Relazione generale: - pag. 67 ultimo capoverso: si evidenzia che parte dei prelievi ad uso irriguo vengono restituiti, mentre dal testo attuale si evince che solamente i prelievi ad uso industriale prevedono una certa restituzione; sarebbe corretto estendere il concetto anche a parte dei prelievi irrigui?
Relazione generale: - pag. 207, prima colonna (elenco KTM): come mai si cita la pesca sia nella KTM19 che nella KTM20? La KTM19 è solo in ambito ricreativo?
Relazione generale: - pag. 70 colonna dx, terzo cpv: sarebbe opportuno spiegare cosa si intende per “sistema acquifero profondo”;
Relazione generale: - pag. 243 prime due righe: in luogo di “fitosanitari” utilizzare sempre “prodotti fitosanitari” (vale per tutto il PTA);

UNITO – Dip. Di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

OSSERVAZIONI

trasmesse con nota prot. 24623 del 25/09/18

Programma delle misure:

- pag. 39 terzo capoverso (KTM02-P2-a009): è forse fuorviante fare riferimento al flusso di ruscellamento sotto-superficiale in relazione all'azione delle fasce vegetate;
- pag. 47 ultimo cpv (KTM03-P2-a013): ZVF, è il caso di fare riferimento anche qui a provvedimenti specifici?
- pag. 51-53 (KTM03-P2-b014): descrizione, stato di attuazione e azioni future sembrano riferirsi in modo esclusivo al sistema risicolo; la misura si riferirà anche ad altri sistemi produttivi? Qual è lo stato di attuazione e quali le azioni future per i sistemi diversi da quello risicolo?
- pag. 61, quarto cpv (KTM03-P2-b016): correggere "operante" in "operanti";
- pag. 64, paragrafo 4 (KTM-03-P2-b016): sarebbe opportuno fare riferimento al nuovo regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- Pag. 79-83 (KTM06-P4-a020): verificare se tale KTM è collegabile ad altre KTM inerenti prodotti fitosanitari e runoff/deriva. Se non dovessero esserci collegamenti, sarebbe opportuno esplicitarlo nella descrizione della KTM, specificando che si rimanda ad altre misure;
- Pag. 121 (KTM13-P1-a044): si può pensare ad un collegamento con il PAN e alle KTM che a loro volta si riferiscono ad esso?

Programma delle misure:

- Pag. 170-171 (KTM18-P4-b096): È possibile prevedere una misura specifica per la gestione delle criticità legate alla comparsa di specie vegetali invasive inserite negli elenchi unionali? (Es. *Myriophyllum aquaticum*).

Art. 36: sarebbe opportuno inserire misure che prevedano la realizzazione di programmi di sperimentazione, come indicato per l'uso degli effluenti di origine agricola (v. Art. 34)

Università del Piemonte Orientale

OSSERVAZIONI

trasmesse con nota prot. 24612 del 24/09/18

Art. 39: si propone di adottare la metodologia MesoHABSIM inserendolo formalmente nel PTA come fatto dalla Provincia di Trento

Art. 23: con riferimento ai siti di Rete natura 2000 si chiede di porre attenzione al mantenimento del DMV nei canali artificiali di interesse storico nel periodo autunnale ed invernale non oggetto di concessione, ovvero alla non messa in secca

Art. 41: si ritiene indispensabile una corretta misurazione delle portate e volumi derivati e restituiti complessivamente al corpo idrico (dmv, de, sfiori...)

Si suggerisce un'integrazione agli indicatori del Piano di Monitoraggio VAS utile a valutare le pressioni sui corpi idrici ai fini del deflusso ecologico

Osservazioni pervenute dal pubblico interessato

Associazioni sportive di acqua viva
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24573 del 25/09/18
Art. 19, comma 1, lettera d) – proposta di modifica: (...) Le acque destinate agli sport di acqua viva così identificate in prima applicazione: 1) Il tratto apicale del t. Sesia fino alla fraz. Baraggiolo e il tratto apicale del t. Mastallone fino alla fraz. Pianebelle, come riportato nella tav. n. 6. 2) Il tratto apicale del t. Chiusella, fino ai confini inferiori del comune di Vidracco. 3) Il f. Dora Baltea nel tratto tra la restituzione della centrale idroelettrica di Quassolo e la presa del Naviglio di Ivrea. 4) I torrenti Sermenza, Sorba e Soana per l'intero loro corso.
Art. 19, comma 2, lettera c) – proposta di modifica: c) (...) A tal fine è fatto divieto di rilascio di concessioni di derivazione d'acqua, comprese le concessioni di derivazione già assentite ma non ancora realizzate per i torrenti Sesia, Mastallone e Chiusella e nuovi prelievi che superano 1/8 della portata naturale per i torrenti Dora Baltea, Sermenza, Sorba e Soa

Comitato La Salute Innanzitutto
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 25309 del 02/10/18
Art. 24, comma 6: si richiede che in tutti i comuni ricompresi nelle aree di ricarica siano vietate la realizzazione e l'ampliamento di discariche per rifiuti

Hydrodata
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24217 del 19/09/18
Relazione generale - cap. 7: 1. sono necessari approfondimenti sul metodo di determinazione dei costi della risorsa; - essendo il costo ambientale riferito al "danno", se questo non c'è (o è minimo) si intende che il canone possa tendere a zero? 2. non vi è cenno agli attuali sovracaroni (per l'uso idroelettrico), i quali sono già per loro originaria definizione una forma di compensazione del "danno" territoriale-ambientale 3. non si vede l'effettività della funzione cost -recovery se i canoni non determinano un gettito destinato al 100% a ristoro del "danno" ambientale 4. la formula di quantificazione del "nuovo canone" appare di incerta applicazione, necessitante di maggiori approfondimenti e specificazioni anche sul piano metodologico

Studio Pantidro
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24538 del 25/09/18
Peculiarità canali cuneesi: si evidenzia la valenza ambientale dei canali artificiali, da considerare corpi idrici alla stregua dei corsi d'acqua naturali al fine di portare un'equa ripartizione delle risorse disponibili che ne salvaguardi l'alimentazione a tutela dell'ambiente e salvaguardia delle colture agricole. Queste problematiche non sono trattate nel PTA e nel Rapporto Ambientale
Misura KTM07-P3-a029: il PTA va nella direzione di penalizzare ulteriormente il comparto irriguo
Misura KTM24-P3-b102: il PTA tratta il tema riguardante la gestione della siccità, ma la regione non si pone come decisore ma come attuatore degli indirizzi dell'autorità di distretto; l'amministrazione ha la responsabilità di individuare risposte concrete e attuabili
La specificità dei corsi d'acqua cuneesi e conseguente messa in conto dei fenomeni di infiltrazione in subalveo nel tratto di pianura andrebbe riconosciuta (riferimento all'applicazione DMV)
Obbligo del rilascio di DMV: introdurre maggiore flessibilità temporale dei termini della derivazione che consentano di prolungare o anticipare la stagione irrigua in caso di particolari necessità, come quella verificatasi nell'ottobre 2017

Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua – Comitato Acqua Pubblica Torino
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24541 del 25/09/18 e integrate con nota 26298 del 11/10/18
Aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili: non è indicato lo stato di avanzamento dei lavori (Relazione generale pag. 127) e non è chiaro in quanto tempo e con quali risorse la regione intenda raggiungere l'obiettivo di ridefinire tutte le aree di salvaguardia
Non è assolutamente condivisibile l'affermazione (Relazione generale pag. 199) che il sistema tariffario del servizio idrico integrato costituisca un positivo esempio di corretta trasposizione dei principi comunitari di analisi economica; si auspica che la regione riveda il suo giudizio positivo sul metodo utilizzato da ARERA
Si rileva che il PTA è carente di dati in merito all'analisi dei consumi di acqua potabile
Relazione generale, pag. 52: la regione si limita a prendere atto che l'obiettivo di raggiungere la gestione unica a livello di ambito è ben lontano. Si auspica un maggiore sforzo per conseguire tale obiettivo
Relazione generale, pag. 55: si critica che in tabella sono indicati solo i volumi captati a scopo idropotabile ma nulla viene detto sui volumi che arrivano effettivamente ai rubinetti
Aree di salvaguardia: si evidenzia che scarsa priorità è data alla ridefinizione di queste aree
Relazione generale pag. 128: pare leggere un certo vanto per l'elevato numero di concessioni di acque minerali. Il PTA dovrebbe privilegiare l'uso di acqua distribuita in rete e non di quella venduta in bottiglia
Nel Rapporto ambientale si analizza solo lo scenario 0 e 1 (assenza di revisione o revisione PTA) sarebbe opportuno analizzare scenari di attuazione del PTA
Critica all'utilizzo non corretto che si fa nel PTA (es. Sintesi non tecnica pag. 3 e 17) delle espressioni "bene comune" e "partecipazione"

ASRAB SpA - a2a ambiente
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24441 del 24/09/18
Trasmissione documento di osservazioni sulla delimitazione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi di Valledora; si chiede che venga riconsiderata l'apposizione dei vincoli nell'area in oggetto

SMAT e Confservizi
OSSERVAZIONI
trasmesse con nota prot. 24423 del 24/09/18 e 24537 del 25/09/18
Art. 25: occorre un impegno importante della Regione nella modifica dei regolamenti attuativi che vada nella direzione della difesa delle aree di salvaguardia esistenti e di quelle rideterminate, nonché una particolare attenzione alla semplificazione di tutti i procedimenti autorizzativi di nuove o diversa derivazione
Art. 24: per quanto riguarda il territorio servito della Città metropolitana di Torino si riportano le planimetrie delle aree sulle quali occorrerebbe imporre e/o mantenere il regime di previncolo oltre ai regimi di vincolo delle derivazioni esistenti, in quanto queste avranno la necessità di essere incrementate
Art. 27: è necessario focalizzare l'attenzione sulle problematiche dei gestori al rispetto di limiti in percentuale di abbattimento, risulta più opportuno riferirsi ai limiti espressi in concentrazione allo scarico
Art. 32: allo stato attuale le acque bianche non fanno parte del SII (risulta pendente al Consiglio di Stato un giudizio in merito). Per il gestore risulta molto problematico gestire i rapporti con i consorzi irrigui che sono gestori dei recapiti sia degli scarichi di alcuni depuratori che di alcuni scaricatori di piena
Art. 38 bis: nelle derivazioni ad uso plurimo l'uso prevalente è l'uso idropotabile; occorre ribadirlo in tutte le sedi possibili
Art. 21 e 22: nelle aree agricole adiacenti alle aree di salvaguardia si devono imporre i piani di utilizzo dei fitofarmaci (PUFF)
Fanghi di depurazione: l'argomento sembra fuori dal perimetro della programmazione della gestione dei rifiuti urbani ed anche fuori dal perimetro della gestione delle acque